

# IL PUNTO

SULLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI


# 2017

## INDICE

1	LA RETE SUL TERRITORIO PIEMONTESE	8
2	IMPIANTI AUTOSTRADALI	20
3	LE VENDITE NEGLI ANNI E PER PRODOTTO	24
4	PRESENZA DEGLI OPERATORI SULLA RETE	28
5	SERVIZI NON OIL	34
6	CONFRONTI	44
7	PREZZI	52
8	CARBURANTI ALTERNATIVI	56
9	NORMATIVA	60

1


**IL CARBURANTE EROGATO E IL NUMERO DI IMPIANTI SULLA RETE STRADALE PIEMONTESE  
TEND E DISTRIBUZIONE TERRITORIALE**



6

**LA RETE SUL TERRITORIO PIEMONTESE**

1



7

### 1.1 CARBURANTI EROGATI IN PIEMONTE : IMPIANTI AD USO PUBBLICO E PRIVATO (ANNO 2016)

PROVINCIA	DATI ESPRESSI IN LITRI			DATI ESPRESSI IN MC
	BENZINA	GASOLIO	GPL	METANO
ALESSANDRIA	797.716.754	230.031.199	26.470.777	4.808.021
ASTI	359.834.224	95.595.122	11.702.946	1.565.330
BIELLA	39.353.024	64.723.556	7.228.855	164.078
CUNEO	102.617.313	277.137.062	29.734.575	1.164.335
NOVARA	77.433.084	166.177.008	19.666.827	2.840.457
TORINO	382.276.655	754.378.526	145.994.349	28.927.485
VCO	32.697.650	52.151.970	4.008.849	499.457
VERCELLI	32.555.659	239.609.440	9.533.858	514.490
<b>PIEMONTE</b>	<b>782.747.563</b>	<b>1.708.571.327</b>	<b>254.241.036</b>	<b>40.483.653</b>

FONTE: EROGATO 2016 AGENZIA DELLE DOGANE  
FONTE METANO: FONDO GESTIONE BOMBOLE METANO

### 1.2 CARBURANTI EROGATI IN PIEMONTE: IMPIANTI AD USO PUBBLICO (ANNO 2016)

PROVINCIA	DATI ESPRESSI IN LITRI			DATI ESPRESSI IN MC
	BENZINA	GASOLIO	GPL	METANO
ALESSANDRIA	797.651.180	207.054.977	26.470.777	4.808.021
ASTI	359.834.224	87.269.912	11.702.946	1.565.330
BIELLA	39.300.160	61.741.590	7.228.855	164.078
CUNEO	102.573.554	235.679.920	29.363.262	1.164.335
NOVARA	77.433.084	154.503.586	19.666.827	2.840.457
TORINO	380.502.983	703.464.715	145.994.349	28.927.485
VCO	32.697.650	49.170.471	4.008.849	499.457
VERCELLI	31.773.303	64.448.364	9.533.858	514.490
<b>PIEMONTE</b>	<b>780.029.338</b>	<b>1.563.333.535</b>	<b>253.969.723</b>	<b>40.483.653</b>

FONTE: EROGATO 2016 AGENZIA DELLE DOGANE  
FONTE METANO: FONDO GESTIONE BOMBOLE METANO

### 1.3 CARBURANTI EROGATI IN PIEMONTE: IMPIANTI AD USO PRIVATO (ANNO 2016)

PROVINCIA	DATI ESPRESSI IN LITRI		
	BENZINA	GASOLIO	GPL
ALESSANDRIA	65.574	22.976.222	-
ASTI	-	8.325.210	-
BIELLA	52.864	2.981.066	-
CUNEO	43.759	41.457.142	271.313
NOVARA	-	11.672.422	-
TORINO	1.773.672	50.913.811	-
V.C.O.	-	2.981.499	-
VERCELLI	782.356	3.929.520	-
<b>PIEMONTE</b>	<b>2.718.225</b>	<b>145.237.792</b>	<b>271.313</b>

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

### 1.4 EROGATO MEDIO ANNUO PER IMPIANTO NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (ANNO 2016)

COMUNE	QUANTITA'	NUMERO IMPIANTI	EROGATO MEDIO
ALESSANDRIA	48.804	44	1.109
ASTI	62.378	43	1.451
BIELLA	39.895	27	1.478
CUNEO	45.169	31	1.457
NOVARA	61.341	41	1.496
TORINO	293.020	214	1.369
V.C.O.	26.329	14	1.881
VERCELLI	33.913	21	1.615
<b>PIEMONTE</b>	<b>610.849</b>	<b>435</b>	<b>1.404</b>

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 1.5 COMUNI SPROVVISTI DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE (ANNO 2016)

PROVINCIA	NUMERO COMUNI	NUMERO COMUNI SPROVVISTI	% COMUNI SPROVVISTI
ALESSANDRIA	190	130	68,42
ASTI	118	72	61,02
BIELLA	82	49	59,76
CUNEO	250	117	46,80
NOVARA	88	42	47,73
TORINO	315	134	42,54
V.C.O.	77	54	70,13
VERCELLI	86	58	67,44
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.206</b>	<b>656</b>	<b>54,39</b>

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 1.6 TOTALE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE (OTTOBRE 2017)




Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 1.7 IMPIANTI SUDDIVISI PER ZONA ALTIMETRICA ( OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	PIANURA ALT_300 MT	COLLINA ALT_300-600 MT	MONTAGNA ALT_600 MT	TOTALE
ALESSANDRIA	127	74	3	204
ASTI	1	121	-	122
BIELLA	13	64	12	87
CUNEO	159	110	58	327
NOVARA	78	70	9	157
TORINO	502	163	58	723
V.C.O.	-	-	65	65
VERCELLI	54	8	15	77
<b>PIEMONTE</b>	<b>934</b>	<b>610</b>	<b>220</b>	<b>1.762</b>

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 1.8 TREND DEL NUMERO DI IMPIANTI (OTTOBRE 2017)



Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 1.9 EROGATO MEDIO SUDDIVISO PER ZONA ALTIMETRICA (ANNO 2016)

ZONA ALTIMETRICA	QUANTITA'/1000	NUMERO IMPIANTI	EROGATO MEDIO
COLLINA	768.959	608	1.265
MONTAGNA	227.073	220	1.032
PIANURA	1.382.650	934	1.480
<b>TOTALE</b>	<b>2.378.682</b>	<b>1.762</b>	<b>1.350</b>

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 1.10 RAPPORTO ABITANTI / IMPIANTI (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	*ABITANTI	ABITANTI PER IMPIANTO
ALESSANDRIA	204	426.658	2091
ASTI	122	216.677	1776
BIELLA	89	178.551	2006
CUNEO	327	589.108	1601
NOVARA	157	370.143	2357
TORINO	723	2.277.857	3150
V.C.O.	65	159.664	2456
VERCELLI	77	173.668	2258
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>4.392.526</b>	<b>2.490</b>

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO  
\*DATI ISTAT AGGIORNATI (GENNAIO 2017)

## 1.11 POPOLAZIONE, AUTOVETTURE E VEICOLI NELLE REGIONI (ANNO 2016)

REGIONE	*POPOLAZIONE	AUTOVETTURE	VEICOLI	VEICOLI/ POPOLAZ. (X1000)	POPOLAZ./ AUTOVETTURE
PIEMONTE	4.392.426	2.883.412	3.777.844	860,0	1,52
V. D'AOSTA	126.883	145.266	215.323	1697,0	0,87
LOMBARDIA	10.019.166	5.998.536	7.851.188	783,6	1,67
TRENTINO A.A.	1.062.860	957.856	1.226.234	1153,7	1,10
VENETO	4.907.529	3.011.316	4.003.110	815,7	1,62
FRIULI V.G.	1.217.872	781.824	1.028.479	844,4	1,55
LIGURIA	1.565.307	832.304	1.337.774	854,6	1,85
EMILIA ROM.	4.448.841	2.806.322	3.789.314	851,7	1,58
TOSCANA	3.742.437	2.450.004	3.381.738	903,6	1,52
UMBRIA	888.908	632.516	814.693	916,5	1,40
MARCHE	1.538.055	996.765	1.365.026	887,5	1,54
LAZIO	5.898.124	3.732.449	4.869.248	825,5	1,58
ABRUZZO	1.322.247	858.196	1.144.003	865,1	1,54
MOLISE	310.449	207.167	280.460	903,4	1,49
CAMPANIA	5.839.084	3.386.389	4.420.908	757,1	1,72
PUGLIA	4.063.888	2.291.398	2.918.072	718,0	1,77
BASILICATA	570.365	365.648	468.801	821,9	1,55
CALABRIA	1.965.128	1.238.336	1.593.098	810,6	1,58
SICILIA	5.056.641	3.209.347	4.344.773	859,2	1,57
SARDEGNA	1.653.135	1.023.462	1.328.919	803,8	1,61
<b>ITALIA</b>	<b>60.589.445</b>	<b>37.876.138</b>	<b>50.181.875</b>	<b>828,2</b>	<b>1,59</b>

Fonte: A.C.I. STATISTICHE AUTOMOBILISTICHE  
Fonte: \*DATI ISTAT - \*\* RAPPORTO DATI (VEICOLI / POPOLAZ. - POPOLAZ./AUTOVETTURE) SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 1.12 TREND EROGATO METANO (ANNO 2016)

ANNO	METANO
2009	31.711.408
2010	38.842.361
2011	42.159.482
2013	46.098.471
2014	44.379.598
2015	43.877.298
2016	40.483.653

Fonte METANO: UNIONE PETROLIFERA SU DATI FEDERMETANO

## 1.13 POPOLAZIONE, AUTOVETTURE E VEICOLI (NELLE PRINCIPALI CITTÀ, ANNO 2016)

CITTA' METROPOLITANE	*POPOLAZIONE	AUTOVETTURE	VEICOLI	POPOLAZIONE/** AUTOVETTURE	VEICOLI/ POPOLAZ.(X1000)
TORINO	2.277.857	1.466.055	1.885.179	1,55	826,0
MILANO	1.351.562	1.748.817	2.326.765	1,83	725,4
GENOVA	583.601	419.038	685.333	2,03	802,4
BOLOGNA	388.367	598.252	806.193	1,68	801,5
FIRENZE	382.258	704816	979.181	1,43	966,2
ROMA	2.873.494	2.683.624	3.499.806	1,61	806,3
NAPOLI	970.185	1.743.063	2.275.111	1,78	730,6
REGGIO CALABRIA	553.861	347.229	450.124	1,60	808,3
VENEZIA	261.905	459.825	593.730	1,86	693,6
BARI	324.198	687.542	873.064	1,83	690,8
ITALIA	60.584.445	37.876.138	50.181.875	1,59	828,2

Fonte: A.C.I. STATISTICHE AUTOMOBILISTICHE

\*Fonte: DATI ISTAT. - \*\* RAPPORTO DATI (VEICOLI / POPOLAZ. - POPOLAZ. / AUTOVETTURE) SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 1.14 IMPIANTI CON SELF SERVICE PRE-PAY- POST-PAY (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SELF-SERVICE PRE PAY-POST PAY	%
ALESSANDRIA	204	40	19,61
ASTI	122	26	21,31
BIELLA	87	14	16,09
CUNEO	327	122	37,31
NOVARA	157	25	15,92
TORINO	723	169	23,37
V.C.O.	65	12	18,46
VERCELLI	77	17	22,08
PIEMONTE	1.762	425	24,12

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 1.15 IMPIANTI PER TIPO DI CARBURANTE EROGATO (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SOLO BENZINA	BENZINA GASOLIO	SOLO GPL	BENZINA GASOLIO GPL	SOLO METANO	BENZINA GASOLIO METANO	BENZINA GASOLIO METANO GPL
ALESSANDRIA	204	-	147	4	41	3	4	5
ASTI	122	-	96	-	20	-	3	3
BIELLA	87	-	77	-	6	-	1	3
CUNEO	327	-	255	2	59	-	4	5
NOVARA	157	3	123	4	19	2	1	4
TORINO	723	1	566	10	110	3	17	19
V.C.O.	65	1	58	2	2	-	2	-
VERCELLI	77	-	57	1	17	-	-	2
PIEMONTE	1.762	5	1.379	23	274	8	32	41

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 1.16 PREZZI IMPIANTI AUTOSTRADALI E STRADALI (ANNO 2017)

AUROSTRADALI				
MODALITÀ EROGAZIONE	PRODOTTO	PREZZO MINIMO	PREZZO MASSIMO	PREZZO MEDIO
SELF-SERVICE	GASOLIO	1,3300	1,9370	1,5842
SELF-SERVICE	BENZINA VERDE	1,5160	2,1070	1,7254
SERVITO	GPL	0,6290	1,0000	0,7538
SERVITO	METANO	1,0000	1,0460	1,017
SERVITO	GASOLIO	1,3930	1,9380	1,7403
SERVITO	BENZINA VERDE	1,5590	2,0950	1,8821
STRADALI				
MODALITÀ EROGAZIONE	PRODOTTO	PREZZO MINIMO	PREZZO MASSIMO	PREZZO MEDIO
SELF-SERVICE	GASOLIO	1,1380	1,8540	1,3995
SELF-SERVICE	BENZINA VERDE	1,3390	1,9790	1,5638
SERVITO	GPL	0,4690	0,7390	0,6144
SERVITO	METANO	0,5190	1,0290	0,9627
SERVITO	GASOLIO	1,1620	1,8540	1,4926
SERVITO	BENZINA VERDE	1,3600	1,9790	1,6517

Fonte: MISE ULTIMA RILEVAZIONE (16.11.2017)

## 1.17 IMPIANTI STRADALI PREZZO MEDIO PER PROVINCIA (RILEVAZIONE DEL 16.11.2017)

## SELF-SERVICE

PROVINCIA	BENZINA VERDE PREZZO MEDIO	GASOLIO PREZZO MEDIO
ALESSANDRIA	1,5648	1,3957
ASTI	1,5682	1,4076
BIELLA	1,5416	1,3874
CUNEO	1,5594	1,3968
NOVARA	1,5637	1,4017
TORINO	1,5668	1,3998
V.C.O.	1,5742	1,4144
VERCELLI	1,5617	1,3994

## SERVITO

PROVINCIA	BENZINA VERDE PREZZO MEDIO	GASOLIO PREZZO MEDIO	GPL PREZZO MEDIO	METANO PREZZO MEDIO
ALESSANDRIA	1,6596	1,4966	0,6272	0,9453
ASTI	1,6462	1,4818	0,6182	0,9726
BIELLA	1,6156	1,4588	0,6222	0,9643
CUNEO	1,6429	1,4666	0,6080	0,9134
NOVARA	1,6640	1,5078	0,6066	0,9958
TORINO	1,6654	1,5078	0,6120	0,9696
V.C.O.	1,6591	1,4967	0,7323	0,9990
VERCELLI	1,6675	1,5063	0,6038	0,9985

FONTE: MISE ULTIMA RILEVAZIONE (16.11.2017)

## 1.18 IMPIANTI AUTOSTRADALI PREZZO MEDIO PER PROVINCIA


## SELF-SERVICE

PROVINCIA	BENZINA VERDE PREZZO MEDIO	GASOLIO PREZZO MEDIO
ALESSANDRIA	1,6929	1,5483
ASTI	1,7040	1,6210
BIELLA	-	-
CUNEO	1,7551	1,6126
NOVARA	1,6662	1,5282
TORINO	1,7151	1,5674
V.C.O.	-	-
VERCELLI	1,7703	1,6221

## SERVITO

PROVINCIA	BENZINA VERDE PREZZO MEDIO	GASOLIO PREZZO MEDIO	GPL PREZZO MEDIO	METANO PREZZO MEDIO
ALESSANDRIA	1,8822	1,7583	0,7705	-
ASTI	1,8515	1,7120	0,7165	-
BIELLA	-	-	-	-
CUNEO	1,9257	1,7830	0,7540	0,7540
NOVARA	1,8138	1,6770	0,7236	-
TORINO	1,8719	1,7279	0,7510	1,0233
V.C.O.	-	-	-	-
VERCELLI	1,9197	1,7693	0,7430	-

FONTE: MISE ULTIMA RILEVAZIONE 30.11.2017



### 2.1 EROGATO MEDIO PER TIPO DI CARBURANTE SU RETE AUTOSTRADALE (ANNO 2016)

PROVINCIA	DATI ESPRESSI IN EURO/LITRO				DATI ESPRESSI IN MC				TOTALE	
	BENZINA VERDE		GASOLIO		GPL		METANO		EROGATO	E.M
	%	E.M	%	E.M	%	E.M	%	E.M		
AL	15,81	566	72,60	2600	11,59	415	0,00	0	53.727	3.582
AT	13,07	453	71,11	2466	15,82	549	-	-	10.406	3.469
CN	16,94	187	62,22	723	20,85	242	0,00	0	9.291	1.161
NO	16,78	533	71,51	2274	11,71	372	-	-	15.897	3.180
TO	15,96	395	70,23	1737	9,86	244	3,95	98	56.902	2.474
VC	20,29	455	68,87	1544	10,84	243	-	-	15.695	2.242
<b>PIEMONTE</b>	<b>16,28</b>	<b>432</b>	<b>70,61</b>	<b>1.874</b>	<b>11,72</b>	<b>311</b>	<b>1,39</b>	<b>329</b>	<b>161.917</b>	<b>2.655</b>

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

### 2.2 TREND DELL'EROGATO PER TIPO DI CARBURANTE SU RETE AUTOSTRADALE (ANNO 2016)

PROVINCIA	DATI ESPRESSI IN EURO/LITRO			DATI ESPRESSI IN MC
	BENZINA VERDE	GASOLIO	GPL	METANO
2012	35.174	148.710	23.554	246
2013	35.517	138.799	22.431	2.183
2014	28.614	124.079	21.374	1.738
2015	29.205	124.936	20.458	1.751
2016	26.364	114.322	18.983	2.248

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

### 2.3 TREND DELL'EROGATO PER TIPO DI CARBURANTE SU RETE AUTOSTRADALE % (ANNO 2016)

PROVINCIA	BENZINA VERDE %	GASOLIO %	GPL %	METANO %
2012	16,94	71,60	11,34	0,12
2013	16,60	70,84	11,45	1,11
2014	16,28	70,58	12,16	0,99
2015	16,56	70,85	11,60	0,99
2016	16,28	70,61	11,72	1,39

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO


### 2.4 NUMERO IMPIANTI AUTOSTRADALI (ANNO 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI
ALESSANDRIA	16
ASTI	3
BIELLA	0
CUNEO	8
NOVARA	5
TORINO	23
VCO	0
VERCELLI	8
<b>TOTALE</b>	<b>63</b>

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO


3

L'EVOLUZIONE DELLE VENDITE DI CARBURANTE  
PER TIPO DI PRODOTTO E PER PROVINCIA



LE VENDITE NEGLI ANNI PER PRODOTTO

3



### 3.1 INCIDENZA PERCENTUALE DELL'EROGATO PER TIPO DI PRODOTTO SU RETE STRADALE (ANNO 2016)

PROVINCIA	BENZINA VERDE %	GASOLIO %	GPL %	METANO %
ALESSANDRIA	26,42	64,16	7,53	1,89
ASTI	28,32	62,85	7,78	1,04
BIELLA	35,94	58,51	7,41	0,13
CUNEO	28,11	64,09	7,46	0,34
NOVARA	31,52	60,05	7,34	1,09
TORINO	31,05	55,64	11,39	1,92
V.C.O.	37,93	56,69	4,78	0,60
VERCELLI	31,53	59,27	8,63	0,57

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

### 3.2 TREND DELL'EROGATO PER TIPO DI CARBURANTE SU RETE STRADALE (ANNO 2016)

ANNO	BENZINA VERDE %	GASOLIO %	GPL %	METANO %
2012	34,75	56,24	7,33	1,68
2013	33,43	56,58	8,19	1,80
2014	32,39	57,64	8,35	1,62
2015	31,67	57,84	9,04	1,55
2016	30,50	58,78	9,33	1,39

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO


### 3.3 TREND DELL'EROGATO MEDIO PER IMPIANTO SULLA RETE STRADALE (ANNO 2016)

DATI ESPRESSI IN EURO/LITRO

PROVINCIA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ALESSANDRIA	1.348	1.263	1.240	1.316	1.375	1.364
ASTI	1.112	1.043	1.007	983	1.044	1.022
BIELLA	1.083	1.070	885	1.060	1.309	1.284
CUNEO	1.169	1.058	1.074	1.101	1.148	1.166
NOVARA	1.646	1.383	1.424	1.451	1.524	1.622
TORINO	1.536	1.461	1.475	1.520	1.654	1.717
V.C.O.	1.517	1.320	1.262	1.269	1.431	1.397
VERCELLI	1.058	1.133	1.110	1.209	1.194	1.217
PIEMONTE	1.389	1.294	1.289	1.336	1.431	1.464


Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

### 3.4 RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEGLI IMPIANTI PER VOLUME DI VENDITA (ANNO 2016)




4

I DATI SULL'EROGATO MEDIO E SUL NUMERO DI IMPIANTI: CONFRONTO TRA SOCIETA' PETROLIFERE E RETISTI



PRESENZA DEGLI OPERATORI SULLA RETE

4




## 4.1 NUMERO E PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI (OTTOBRE 2017)

	AL	AT	BI	CN	NO	TO	V.C.O.	VC	PIEMONTE
API	5	5	6	11	4	56	2	3	92
AUTOGAS NORD	7	1	-	-	1	3	-	-	12
BRIXIA FINANZIARIA	6	4	-	-	1	4	1	3	19
CENTRO CALOR	3	-	-	7	1	4	-	1	16
C.P.P.	1	7	-	29	1	14	-	2	54
DIS-CAR	2	-	-	5	-	15	1	-	23
ENI	36	11	10	38	28	104	12	11	250
EREDI CAMPIDONICO	1	4	6	1	-	10	-	-	22
ESSO ITALIANA	14	4	9	11	13	64	6	3	124
EUROPAM	8	3	6	32	2	24	2	3	80
KUWAIT PETROLEUM	21	18	13	16	19	69	9	11	176
LUDOIL SPA	3	4	-	6	1	3	-	-	17
MUSSO CARLO & C.	3	7	-	4	1	-	-	-	15
PIES	-	-	5	-	6	-	-	1	12
RETE	-	-	-	-	4	33	1	-	38
SACOM	-	-	-	-	-	11	-	-	11
S.A.L.C.A.	-	-	-	35	-	-	-	-	35
SOCOGAS RETE	-	-	1	2	-	28	-	-	31
TAMOIL	19	15	6	12	14	57	6	7	136
TOTALERG	15	5	11	21	19	80	13	9	173

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO


## 4.2 SUDDIVISIONE IMPIANTI TRA SOCIETA' PETROLIFERE E RETISTI: TREND 2012 - 2017



RETISTI E ALTRI OPERATORI SOCIETÀ PETROLIFERE


FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 4.3 PERCENTUALE DEL NUMERO DI IMPIANTI E DI EROGATO TRA LE SOCIETA' PETROLIFERE E I RETISTI



RETISTI E ALTRI OPERATORI SOCIETÀ PETROLIFERE

## 4.4 ANDAMENTO PERCENTUALE DELL'EROGATO SOCIETA' PETROLIFERE E RETISTI



SOCIETA' PETROLIFERE - RETISTI E ALTRI OPERATORI  
 FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 4.5 EROGATO MEDIO PER IMPIANTO STRADALE DELLE SOCIETA' PETROLIFERE E MAGGIORI RETISTI (ANNO 2016)

DATI ESPRESSI IN EURO/LITRO

	AL	AT	BI	CN	NO	TO	V.C.O.	VC
API	3.526	3.916	1.347	7.607	3.767	81.441	3.106	2.356
AUTOGAS NORD	3.428	2.049	-	-	118	7.191	-	-
BRIXIA FINANZIARIA	945	1.232	-	-	250	3.093	663	596
CENTRO CALOR	4.870	-	-	13.396	3.453	11.563	-	2.205
C.P.P.	44	4.607	-	15.933	397	11.111	-	2.238
ENI	46.228	14.287	9.252	45.644	42.104	170.895	17.183	8389
EREDI CAMPIDONICO	200	1.993	3.347	985	-	11.038	-	-
ESSO ITALIANA	21.811	3.957	14.676	22.380	10.741	103.924	5.399	4.922
KUWAIT PETROLEUM	51.575	22.247	11.139	26.455	36.632	151.030	16.211	14.801
PETROLGAS	975	-	1.482	-	-	-	-	-
RETE	-	-	-	-	7.596	39.542	516	-
SACOM	-	-	-	-	-	29.629	-	-
EUROPAM	3.226	1.599	2.732	9.050	1.365	10.041	96	3.808
SOCOGAS RETE	-	-	85	1.937	-	40.300	-	-
TAMOIL ITALIA	13.703	8.285	2.986	7.086	12.485	50.383	8.537	6.292
TOTALERG	20.117	8.148	12.569	18.682	35.498	100.716	15.288	16.311

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO


## 4.6 DISTRIBUZIONE PERCENTUALE EROGATO DELLE SOCIETA' PETROLIFERE (EURO/ LITRO ANNO 2016)

	AL %	AT %	BI %	CN %	NO %	TO %	V.C.O.%	VC %	PIEMONTE %
API	1,38	3,39	1,38	2,19	1,64	7,03	3,71	2,61	4,50
AUTOGAS NORD	1,34	1,77	-	-	0,05	0,62	-	-	0,54
BRIXIA FINANZIARIA	0,37	1,07	-	-	0,11	0,27	0,79	0,66	0,28
CENTRO CALOR	1,91	-	-	3,85	1,50	1,00	-	2,45	1,49
C.P.P.	0,02	3,99	-	4,58	0,17	0,96	-	2,48	1,44
DIIS-CAR	-	-	-	1,01	-	-	-	-	0,16
ENI	18,13	12,37	9,48	13,13	18,28	14,75	20,50	9,31	14,88
EREDI CAMPIDONICO	0,08	1,73	3,43	0,28	-	0,65	-	-	0,32
ESSO ITALIANA	8,55	3,42	15,04	6,44	4,66	8,97	6,44	5,46	7,90
EUROPAM	1,26	1,38	2,80	2,60	0,59	0,87	0,11	4,23	1,34
KUWAIT PETROLEUM	20,22	19,26	11,42	7,61	15,91	13,03	19,34	16,43	13,88
MUSSO CARLO & C. S.N.C.	1,35	2,31	-	0,60	0,13	-	-	-	0,36
PARUSSA TERESA	-	-	-	2,29	-	-	-	-	0,33
RETE S.P.A.	-	-	-	-	3,30	3,41	0,62	-	2,00
SACOM	-	-	-	-	-	2,56	-	-	1,25
S.A.L.C.A.	-	-	-	5,90	-	-	-	-	0,86
SIRTAM SRL	-	4,24	-	-	0,58	0,64	-	-	0,57
SOCOGAS RETE	-	-	0,09	0,56	-	3,48	-	-	1,78
TAMOIL ITALIA	5,37	7,17	3,06	2,04	5,42	4,35	10,19	6,98	4,61
TOTALERG	7,89	7,05	12,88	5,36	15,41	8,69	18,24	18,10	9,56

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO


5

I SERVIZI NON OIL PRESENTI SUGLI IMPIANTI PIEMONTESI:  
SHOP, BAR, VENDITA GIORNALI SERVIZI ACCESSORI,TELEFONO,  
AUTOLAVAGGIO,SERVIZI CAMBIO OLIO,OFFICINA, ECC.



SERVIZI NON OIL

5



## 5.1 IMPIANTI CON SHOP (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SI	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	204	102	87	15
ASTI	122	80	36	6
BIELLA	87	37	44	6
CUNEO	327	145	160	22
NOVARA	157	67	73	18
TORINO	723	360	327	35
V.C.O.	65	35	26	4
VERCELLI	77	44	29	4
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>870</b>	<b>782</b>	<b>110</b>

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 5.2 IMPIANTI CON BAR (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SI	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	204	46	143	15
ASTI	122	15	101	6
BIELLA	87	9	72	6
CUNEO	327	84	223	20
NOVARA	157	19	121	17
TORINO	723	105	565	53
V.C.O.	65	5	56	4
VERCELLI	77	8	65	4
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>291</b>	<b>1.346</b>	<b>125</b>

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 5.3 IMPIANTI CON VENDITA DI GIORNALI (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SI	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	204	13	175	16
ASTI	122	8	107	7
BIELLA	87	5	75	7
CUNEO	327	25	280	22
NOVARA	157	6	134	17
TORINO	723	54	633	36
V.C.O.	65	6	55	4
VERCELLI	77	2	71	4
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>119</b>	<b>1.530</b>	<b>113</b>

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 5.4 IMPIANTI CON SERVIZI IGIENICI UTENTI (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SI	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	204	166	23	15
ASTI	122	97	19	6
BIELLA	87	71	10	6
CUNEO	327	262	44	21
NOVARA	157	130	10	17
TORINO	723	559	129	35
V.C.O.	65	54	7	4
VERCELLI	77	70	2	5
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>1.409</b>	<b>244</b>	<b>109</b>

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 5.5 IMPIANTI CON SERVIZI IGIENICI PER DISABILI (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SI	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	204	43	146	15
ASTI	122	16	99	7
BIELLA	87	12	69	6
CUNEO	327	60	247	20
NOVARA	157	32	108	17
TORINO	723	132	556	35
V.C.O.	65	3	58	4
VERCELLI	77	9	64	4
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>307</b>	<b>1.347</b>	<b>108</b>

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 5.6 IMPIANTI CON TELEFONO PUBBLICO (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SI	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	204	15	173	16
ASTI	122	9	106	7
BIELLA	87	12	67	8
CUNEO	327	62	243	22
NOVARA	157	11	129	17
TORINO	723	93	593	37
V.C.O.	65	4	57	4
VERCELLI	77	6	67	4
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>212</b>	<b>1.435</b>	<b>115</b>

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 5.7 IMPIANTI CON AUTOLAVAGGIO (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	SELF SERVICE	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	204	36	28	11	91	38
ASTI	122	30	19	7	57	9
BIELLA	87	19	12	5	42	9
CUNEO	327	90	31	26	156	24
NOVARA	157	30	18	13	78	18
TORINO	723	203	53	51	363	53
V.C.O.	65	10	5	0	43	7
VERCELLI	77	21	9	5	32	10
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>439</b>	<b>175</b>	<b>118</b>	<b>862</b>	<b>168</b>

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 5.8 TIPOLOGIA PAGAMENTO (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	BANCOMAT	CARTA DI CREDITO	CONTANTI	FIDELITY CARD	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	204	148	146	193	122	11
ASTI	122	104	103	115	70	5
BIELLA	87	71	71	84	56	2
CUNEO	327	249	268	310	209	14
NOVARA	157	122	124	144	85	11
TORINO	723	599	610	695	434	26
V.C.O.	65	47	50	61	39	4
VERCELLI	77	64	66	74	47	2
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>1.404</b>	<b>1.438</b>	<b>1.676</b>	<b>1.062</b>	<b>75</b>

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 5.9 IMPIANTI CON SERVIZIO CAMBIO OLIO (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SI	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	204	149	40	15
ASTI	122	86	29	7
BIELLA	87	44	36	7
CUNEO	327	204	102	21
NOVARA	157	94	47	16
TORINO	723	476	213	34
V.C.O.	65	39	22	4
VERCELLI	77	49	24	4
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>1.141</b>	<b>513</b>	<b>108</b>

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 5.10 IMPIANTI CON OFFICINA (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SI	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	204	19	170	15
ASTI	122	14	100	8
BIELLA	87	20	61	6
CUNEO	327	36	269	22
NOVARA	157	22	118	17
TORINO	723	140	546	37
V.C.O.	65	14	47	4
VERCELLI	77	9	64	4
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>274</b>	<b>1.375</b>	<b>113</b>

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 5.11 IMPIANTI CON TABELLE ALIMENTARI (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SI	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	204	6	29	169
ASTI	122	4	15	103
BIELLA	87	1	4	82
CUNEO	327	2	41	284
NOVARA	157	0	17	140
TORINO	723	17	83	623
V.C.O.	65	0	3	62
VERCELLI	77	0	11	66
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>30</b>	<b>203</b>	<b>1.529</b>

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 5.12 PERSONALE ADDETTO E DIPENDENTI (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	ADDETTI	N. MEDIO ADDETTI	DIPENDENTI	N. MEDIO DIPENDENTI
ALESSANDRIA	204	326	1,6	119	0,58
ASTI	122	184	1,51	42	0,34
BIELLA	87	125	1,44	9	0,1
CUNEO	327	501	1,53	105	0,32
NOVARA	157	238	1,52	35	0,22
TORINO	723	1288	1,78	344	0,48
V.C.O.	65	110	1,69	17	0,26
VERCELLI	77	117	1,52	11	0,14
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>2.889</b>	<b>1,64</b>	<b>682</b>	<b>0,39</b>

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

## 5.13 IMPIANTI CON RIVENDITA TABACCHI (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SI	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	204	12	33	159
ASTI	122	6	18	98
BIELLA	87	0	8	79
CUNEO	327	15	48	264
NOVARA	157	4	14	139
TORINO	723	20	98	605
V.C.O.	65	0	5	60
VERCELLI	77	3	11	63
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>60</b>	<b>235</b>	<b>1.467</b>

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO


## 5.14 IMPIANTI CON VIDEOSORVEGLIANZA (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SI	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	204	31	17	156
ASTI	122	13	5	104
BIELLA	87	8	1	78
CUNEO	327	28	33	266
NOVARA	157	20	6	131
TORINO	723	82	73	568
V.C.O.	65	0	2	63
VERCELLI	77	8	4	65
<b>PIEMONTE</b>	<b>1.762</b>	<b>190</b>	<b>141</b>	<b>1.431</b>


FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO



6.1 VARIAZIONI CONGIUNTURALI PER LA BENZINA SENZA PIOMBO (ANNO 2003 /MAGGIO 2017)



6.2 VARIAZIONI CONGIUNTURALI PER IL GASOLIO (ANNO 2003 /MAGGIO 2017)



FONTE: MISE BANCA CENTRALE EUROPEA E COMMISSIONE EUROPEA

6.3 PREZZI AL CONSUMO DELLA BENZINA NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA EURO/LITRO (PREZZI AGOSTO 2017)

BULGARIA	0,984
POLONIA	0,996
REPUBBLICA CECA	1,058
ESTONIA	1,059
LITUANIA	1,064
UNGHERIA	1,069
ROMANIA	1,088
LETTONIA	1,091
LUSSEMBURGO	1,091
AUSTRIA	1,111
CIPRO	1,145
SPAGNA	1,149
CROAZIA	1,183
SLOVENIA	1,194
SLOVACCHIA	1,206
BELGIO	1,263
IRLANDA	1,283
MALTA	1,287
FRANCIA	1,301
GERMANIA	1,305
REGNO UNITO	1,331
PORTOGALLO	1,376
FINLANDIA	1,381
SVEZIA	1,384
GRECIA	1,394
DANIMARCA	1,413
ITALIA	1,444
OLANDA	1,477

PAESI CHE NON ADERISCONO ALL'UME: PAESI CHE ADERISCONO ALL'UME

#### 6.4 PREZZI AL CONSUMO DEL GASOLIO NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA EURO / LITRO (PREZZI AGOSTO 2017)

LETTONIA	0,922
LUSSEMBURGO	0,922
POLONIA	0,944
LITUANIA	0,947
BULGARIA	0,954
SPAGNA	1,012
REPUBBLICA CECA	1,013
AUSTRIA	1,030
ESTONIA	1,031
SLOVACCHIA	1,035
UNGHERIA	1,064
ROMANIA	1,068
GRECIA	1,072
CROAZIA	1,074
SLOVENIA	1,075
GERMANIA	1,083
FRANCIA	1,102
BELGIO	1,105
CIPRO	1,125
PORTOGALLO	1,127
OLANDA	1,132
IRLANDA	1,148
DANIMARCA	1,167
MALTA	1,170
FINLANDIA	1,200
ITALIA	1,283
SVEZIA	1,338
REGNO UNITO	1,348

FONTE: DIREZIONE GENERALE ENERGY COMMISSIONE EUROPEA

PAESI CHE NON ADERISCONO ALL'UME

PAESI CHE ADERISCONO ALL'UME

#### 6.5 STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI (SETTIMANA 11.09.2017) (PREZZI EUROLITRO)

PRODOTTO	PREZZO AL CONSUMO	ACCISA	I.V.A. 22%	PREZZO AL NETTO DELLE IMPOSTE	VARIAZIONE (%)
BENZINA S. PIOMBO	1,253	0,728	0,275	0,520	0,014
GASOLIO AUTO	1,368	0,617	0,247	0,505	0,010
GPL AUTO	0,636	0,147	0,115	0,374	0,012
GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1,149	0,403	0,207	0,539	0,008

PREZZO MEDIO CONVENZIONALE ELABORATO SECONDO LA PROCEDURA DEFINITA CON DECISIONE 1999/280 CEE. L'ELABORAZIONE VIENE EFFETTUATA OGNI MARTEDI', A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTO E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, SULLA BASE DEI PREZZI RILEVATI IL LUNEDI' PRECEDENTE.

FONTE: [HTTP://DGSAIE.MISE.GOV.IT/DGERM](http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm)

(\*) VARIAZIONE PREZZO AL CONSUMO RISPETTO ALL'ULTIMA SETTIMANA

#### 6.6 PRODUZIONE MONDIALE DI GREGGIO (ANNO 2015)

ANNO	MILIONI DI TONNELLATE			TOTALE
	PAESI OPEC	PAESI OCSE	ALTRI PAESI	
2007	1.689	889	1.370	3.951
2008	1.746	858	1.385	3.986
2009	1.623	854	1.410	3.887
2010	1.667	857	1.451	3.979
2011	1.705	858	1.445	4.012
2012	1.779	904	1.434	4.119
2013	1.734	955	1.437	4.127
2014	1.730	1.040	1.451	4.229
2015	1.732	1.102	1.528	4.362

FONTE: BP STATISTICAL REVIEW

## 6.7 ITALIA: CONSUMI ENERGETICI PER SETTORI DI UTILIZZO (ANNO 2015)

SETTORE	MILIONI DI TONNELLATE	
	2014	2015
	QUANTITA'	QUANTITA'
AGRICOLTURA	2,7	2,8
INDUSTRIA	27,9	27,0
TRASPORTI	38,1	38,8
USI CIVILI	43,4	47,5
USI NON ENERGETICI	5,3	5,8
BUNKERAGGI	2,3	2,6
CONSUMI E PERDITE NEL SETTORE ENERGETICO	46,2	45,7
TOTALE CONSUMI	165,9	170,1

FONTE: UNIONE PETROLIFERA SU DATI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## 6.8 ITALIA: CONSUMI DI ENERGIA (ANNO 2015)



	MILIONI DI TONNELLATE	
	2014	2015
COMBUSTIBILI SOLIDI	14,2	13,1
GAS NATURALE	57,4	55,3
PETROLIO	58,3	59,0
ENERGIA ELETTRICA	9,3	10,2
FONTE RINNOVABILI	33,8	32,6
TOTALE	173,0	170

FONTE: BP STATISTICAL REVIEW, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## 6.9 EUROPA: ACCISE IN VIGORE (INIZIO AGOSTO 2017)

NAZIONE	EURO/LITRO	
	BENZINA	GASOLIO AUTO
AUSTRIA	0,684	0,586
BELGIO	0,830	0,738
BULGARIA	0,529	0,491
CIPRO	0,675	0,645
CROAZIA	0,768	0,641
DANIMARCA	0,912	0,666
ESTONIA	0,613	0,580
FINLANDIA	0,934	0,742
FRANCIA	0,879	0,742
GERMANIA	0,870	0,651
GRECIA	0,995	0,656
IRLANDA	0,851	0,759
LETTONIA	0,632	0,516
LITUANIA	0,626	0,502
LUSSEMBURGO	0,625	0,473
MALTA	0,749	0,652
OLANDA	1,044	0,700
POLONIA	0,589	0,531
PORTOGALLO	0,918	0,691
REP. CECA	0,687	0,608
REGNO UNITO	0,861	0,864
ROMANIA	0,524	0,492
SLOVACCHIA	0,790	0,597
SLOVENIA	0,799	0,710
SPAGNA	0,666	0,551
SVEZIA	0,946	0,859
UNGHERIA	0,638	0,604
ITALIA	0,998	0,859

FONTE: DIREZIONE GENERALE ENERGY COMMISSIONE EUROPEA



## 7.1 INCIDENZA DELLA FISCALITA' SUI PREZZI DELLA BENZINA NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (EURO/LITRO LUGLIO 2017)



NAZIONE	PREZZO AL NETTO DELLE TASSE	ACCISE	INCIDENZA FISCALE %
AUSTRIA	0,460	0,49336	59,8
BELGIO	0,465	0,60507	64,1
BULGARIA	0,470	0,36302	53,0
CIPRO	0,484	0,48970	58,2
CROAZIA	0,463	0,52084	62,3
DANIMARCA	0,558	0,61776	62,0
ESTONIA	0,540	0,42277	53,3
FINLANDIA	0,517	0,65278	64,3
FRANCIA	0,443	0,65941	66,5
GERMANIA	0,479	0,65450	64,5
GRECIA	0,468	0,70973	68,0
IRLANDA	0,473	0,60772	64,4
LETTONIA	0,473	0,44334	57,3
LITUANIA	0,479	0,43443	56,7
LUSSEMBURGO	0,493	0,46209	55,9
MALTA	0,561	0,54938	57,2
OLANDA	0,464	0,78021	69,2
POLONIA	0,445	0,39672	57,0
PORTOGALLO	0,504	0,65151	64,5
REP.CECA	0,439	0,49214	61,1
REGNO UNITO	0,421	0,66035	67,5
ROMANIA	0,475	0,36626	52,4
SLOVACCHIA	0,455	0,58017	63,4
SLOVENIA	0,429	0,57628	65,0
SPAGNA	0,508	0,46138	56,7
SVEZIA	0,478	0,66146	66,4
UNGHERIA	0,479	0,39773	57,0
ITALIA	0,491	0,72840	67,0

FONTE: DIREZIONE GENERALE ENERGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

## 7.2 INCIDENZA DELLA FISCALITA' SUI PREZZI DEL GASOLIO NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (EURO/LITRO LUGLIO 2017)

NAZIONE	PREZZO AL NETTO DELLE TASSE	ACCISA	INCIDENZA DELLA FISCALITA' %
AUSTRIA	0,470	0,410	55,5
BELGIO	0,460	0,530	61,6
BULGARIA	0,471	0,330	51,0
CIPRO	0,502	0,461	56,2
CROAZIA	0,495	0,413	56,4
DANIMARCA	0,536	0,421	55,2
ESTONIA	0,545	0,393	51,6
FINLANDIA	0,514	0,498	59,1
FRANCIA	0,431	0,547	63,3
GERMANIA	0,478	0,470	57,6
GRECIA	0,565	0,419	53,7
IRLANDA	0,484	0,499	60,0
ITALIA	0,477	0,617	64,3
LETTONIA	0,462	0,349	52,9
LITUANIA	0,487	0,330	50,7
LUSSEMBURGO	0,481	0,335	49,6
MALTA	0,528	0,472	55,3
OLANDA	0,473	0,494	59,6
POLONIA	0,459	0,347	53,7
PORTOGALLO	0,507	0,466	57,7
REGNO UNITO	0,437	0,660	66,8
REP. CECA	0,478	0,420	56,0
ROMANIA	0,488	0,333	50,0
SLOVACCHIA	0,477	0,416	55,5
SLOVENIA	0,429	0,502	62,3
SPAGNA	0,499	0,367	52,4
SVEZIA	0,514	0,585	62,6
UNGHERIA	0,506	0,366	54,3

FONTE: DIREZIONE GENERALE ENERGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA



## 8.1 RETE DISTRIBUTIVA DI METANO E GPL IN ITALIA (OTTOBRE 2017)

DATI RIFERITI AGLI IMPIANTI IN ESERCIZIO  
SULLA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE.

Fonte METANO: ECO MOTORI

Fonte GPL: ECO MOTORI

Fonte: \* REGIONE PIEMONTE SETTORE  
COMMERCIO E TERZIARIO



REGIONE	IMPIANTI METANO	IMPIANTI GPL	Colonnine elettriche
VALLE D'AOSTA	1	5	
PIEMONTE	*87	*388	*1
LIGURIA	10	35	
LOMBARDIA	177	449	
TRENTINO ALTO ADIGE	19	49	
FRIULI VENEZIA GIULIA	7	83	
VENETO	154	467	
EMILIA ROMAGNA	203	460	
TOSCANA	115	300	
MARCHE	103	199	
UMBRIA	36	84	
LAZIO	60	367	
ABRUZZO	27	126	
MOLISE	4	32	
CAMPANIA	83	293	
PUGLIA	71	263	
BASILICATA	10	43	
CALABRIA	10	107	
SARDEGNA	-	83	
SICILIA	39	180	
ITALIA	1.216	4.005	

## 8.2 EVOLUZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEL METANO (OTTOBRE 2017)

REGIONE	2011	2014	2016	2017
VALLE D'AOSTA	1	1	1	1
PIEMONTE	59	71	72	*87
LIGURIA	7	7	8	10
LOMBARDIA	121	141	158	177
TRENTINO ALTO ADIGE	14	16	17	19
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	4	4	7
VENETO	120	134	139	154
EMILIA ROMAGNA	148	180	192	203
TOSCANA	82	98	108	115
MARCHE	77	88	93	103
UMBRIA	25	31	33	36
LAZIO	44	48	55	60
ABRUZZO	20	23	26	27
MOLISE	3	3	4	4
CAMPANIA	52	65	72	83
PUGLIA	49	62	65	71
BASILICATA	7	8	9	10
CALABRIA	7	9	9	10
SARDEGNA	-	-	-	-
SICILIA	21	28	31	39
ITALIA	860	1.017	1.096	1.216

Fonte: UNIONE PETROLIFERA SU DATI FEDERMETANO.  
\*Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO


## 8.3 IMPIANTI GPL IN PIEMONTE (OTTOBRE 2017)

PROVINCIA	N° IMPIANTI	STRADALI CON GPL	AUTOSTRADALI CON GPL
ALESSANDRIA	204	50	13
ASTI	122	23	3
BIELLA	87	9	-
CUNEO	327	66	4
NOVARA	157	27	5
TORINO	723	140	10
VCO	65	4	-
VERCELLI	77	28	6
PIEMONTE	1.762	347	41

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO


8.4 CARTINA PIEMONTE ALCUNI DEI PUNTI IMPIANTI GPL

**GPL**



8.5 CARTINA PIEMONTE ALCUNI DEI PUNTI IMPIANTI METANO

**metano**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE 2017, N. 40-6232

**L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi". Revoca delle D.G.R. n. 57-14407/2004, D.G.R. 35-9132/2008 e D.G.R. n. 46-12577/2009.**

A relazione dell'Assessore DE SANTIS:

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea con la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 (c.d. direttiva DAFI-Directive alternative fuel initiative) hanno sancito per gli Stati membri un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e di attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.

La Direttiva identifica, attualmente, come principali combustibili alternativi con potenzialità di lungo periodo in termini di sostituibilità al petrolio, anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato, l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, il gas naturale e il gas di petrolio liquefatto (GPL), definendoli combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del comparto dei trasporti.

La Direttiva ha stabilito i requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNC e GNL) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

La Direttiva è stata recepita con il d.lgs 257 del 16 dicembre 2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", che ha stabilito nello specifico all'articolo 18 delle misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale.

Le suddette misure coinvolgono le Regioni aventi competenza esclusiva in materia di commercio. Invero al comma 1 del citato articolo 18 è stabilito che le Regioni prevedono, nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio nazionale l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service e ai commi 3 e 4 è stabilito che le Regioni prevedono l'obbligo, per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti già esistenti al 31/12/2015 e al 31/12/2017, di presentare rispettivamente entro il 31/12/2018 e il 31/12/2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL, che dovranno essere realizzati nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione.

Le Regioni, al fine di applicare uniformemente su tutto il territorio nazionale le disposizioni introdotte dal citato d.lgs n. 257/2016 riguardo alla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, hanno congiuntamente predisposto le Linee guida per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 6 aprile 2017, sulla base delle quali ciascuna delle Regioni adeguerà, ove necessario, le proprie disposizioni di settore adottando i rispettivi provvedimenti entro un termine congruo e comunque non oltre un anno dalla pubblicazione del d.lgs. 257/2016 (ovvero 13 gennaio 2018), allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, recante "Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" in particolare l'articolo 1, comma 1 nella parte in cui dispone che la Regione Piemonte favorisce la distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale e l'articolo 2, comma 1 con cui stabilisce che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria, definisce gli indirizzi generali e le funzioni.

Vista la D.G.R. n. 35-9132 del 07/07/2008 integrata dalla D.G.R. n. 46-12577 del 16/11/2009, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative dell'articolo 2 della l.r. n. 14 del 31/05/2004, in particolare l'art.2, (Tipologia nuovi impianti) che prevede, tra gli altri, al comma 4 l'obbligo per i nuovi impianti di dotarsi anche di almeno uno tra i prodotti GPL e metano entro un termine transitorio di tre anni prorogati con D.G.R. n. 21-2138 del 06/06/2011 al 31/12/2014 e con D.G.R. n. 11-905 del 19/01/2015 al 31/12/2017.

Viste le misure introdotte dall'articolo 18 del d.lgs 257 del 2016 che comportano degli obblighi specifici nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nonché di ristrutturazione totale degli impianti, recepito in data 6 aprile 2017 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome con il documento delle citate Linee guida allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Ritenuto opportuno approvare l'Allegato B recante le disposizioni attuative nella Regione Piemonte delle Linee guida di recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 che sostituisce l'Allegato A della D.G.R. n. 35-9132 del 07/07/2008, al fine di applicare le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale, interamente condiviso con le Associazioni rappresentative degli interessi di categoria, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto conseguentemente di revocare la D.G.R. 35-9132 del 07/07/2008 e il relativo Allegato A e la D.G.R. n. 46-12577 del 16/11/2009.

Ritenuto di approvare l'Allegato C contenente l'elenco dei Comuni appartenenti ai quattro bacini di utenza regionali, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che lo stesso sarà successivamente riveduto a partire dall'anno 2018 e con cadenza almeno decennale.

Ritenuto conseguentemente di revocare la D.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004 e il relativo Allegato B.

Visto il parere favorevole espresso dalla III Commissione consiliare nella seduta del 29 novembre 2017.

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza delle Autonomie Locali nella seduta del 18 dicembre 2017.

Vista la l. 241/1990 e s.m.i..

Sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Piemonte. Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di recepire le "Linee guida per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016", approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 6 aprile 2017, allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - di approvare l'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "L.R. n. 14/2004, Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", al fine di adeguare le vigenti disposizioni di settore, per quanto compatibili, alla normativa nazionale;
  - di approvare l'Allegato C contenente l'elenco dei Comuni appartenenti ai bacini di utenza regionali, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che lo stesso sarà successivamente riveduto a partire dall'anno 2018 e con cadenza almeno decennale
  - di stabilire la decorrenza al 13 gennaio 2018 dell'efficacia degli Allegati B e C, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con conseguente revoca dalla suddetta data delle DD.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004, n. 35-9132 del 07/07/2008 e n. 46-12577 del 16/11/2009;
  - di demandare a successivi provvedimenti amministrativi della Direzione Competitività del Sistema regionale l'attuazione della presente deliberazione;
  - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. n. 22/2010.

#### ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL RECEPIMENTO DELL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 257 DEL 16 DICEMBRE 2016 RECANTE "DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/94/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22/10/2014, SULLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PER I COMBUSTIBILI ALTERNATIVI"

#### EFFICACIA DELLA NORMA E RUOLO DELLE REGIONI

Le presenti linee guida sono finalizzate all'adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.lgs. 257/2016.

L'articolo 18 stabilisce (comma 1) obblighi immediati di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio nazionale.

L'efficacia degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è subordinata all'emanazione di singoli provvedimenti Regionali. In considerazione del termine previsto per la presentazione dei relativi progetti (31/12/2018 o 31/12/2020), le Regioni interessate adottano i loro provvedimenti entro un termine congruo e comunque non oltre un anno dalla pubblicazione del D. Lgs. 257/2016.

Nelle more dell'adozione o in assenza di disposizioni regionali in materia si concorda per l'applicazione immediata del solo comma 7 dell'art. 18.

Le Regioni e le Province autonome potranno prevedere delle disposizioni volte a promuovere forme pattizie e di programmazione negoziata in modo da agevolare l'assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 257/2016.

#### RISTRUTTURAZIONE TOTALE

Si concorda che per "ristrutturazione totale dell'impianto di carburanti" si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.

Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

A questo proposito, dovrà essere posto l'obbligo a carico del titolare dell'autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita al primo capoverso.

#### AREE SVANTAGGIATE

##### COMMA 1

L'obbligo per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali del settore se previste nelle stesse.

Ribadendo la validità delle norme regionali già esistenti in materia di definizione delle aree svantaggiate, si prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome prive della localizzazione delle aree svantaggiate di individuarle entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.lgs 257/2016.

Si individuano a titolo esemplificativo alcuni parametri comuni di riferimento per l'individuazione delle aree svantaggiate quali: carenza del servizio sul territorio, valutazioni altimetriche, dimensione demografica comunale.

#### PRESUPPOSTI OBBLIGO DI GPL

Comma 1, ultimo periodo

Le Regioni e le Province autonome devono prevedere l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL nel caso in cui contemporaneamente si verifichino le seguenti condizioni: l'impianto interessato possiede le impossibilità tecniche previste al comma 6 e la Regione interessata alla realizzazione dell'impianto ha un numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale di cui all'allegato D del D.lgs 257/2016.

#### SVILUPPO MODALITÀ SELF SERVICE

Comma 2

E' previsto di sviluppare la modalità self service per gli impianti di distribuzione del GNC attraverso la predisposizione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D.lgs.257/2016, di un apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il MISE, che andrà ad aggiornare le normative già in essere in materia di sicurezza.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e le Province autonome e quindi non ci sono, su questo punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

#### SVILUPPO INFRASTRUTTURE RICARICA ELETTRICA E DISTRIBUZIONE DI GNC O GNL IMPIANTI STRADALI GIÀ ESISTENTI

Comma 3

Le Regioni e le Province autonome con apposita disposizione di settore dovranno prevedere l'obbligo per tutti gli impianti, già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell'anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL.

Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.

Comma 4

Le Regioni e le Province autonome con apposita disposizione di settore dovranno prevedere l'obbligo per tutti gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell'anno 2017, di benzina e gasolio, superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL.

Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.

Il MISE acquisisce i dati riferiti all'erogato dalle Agenzie delle Dogane relativamente agli anni 2015 e 2017 (comma 11) e provvede a trasferirli direttamente alle Regioni, in modo che le stesse possano verificare gli impianti interessati all'obbligo e procedere agli atti conseguenti.

#### SVILUPPO INFRASTRUTTURE RICARICA ELETTRICA E DISTRIBUZIONE DI GNC O GNL IMPIANTI AUTOSTRADALI GIÀ ESISTENTI

Comma 5

Nell'ambito degli impianti autostradali i concessionari hanno l'obbligo di presentare al concedente, entro il 31 dicembre 2018, un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e di GNL che garantisca un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo l'intera rete autostradale.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e quindi non ci sono, su questo punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

Sono fatte salve le disposizioni regionali e l'accordo sulla metanizzazione della rete autostradale sottoscritto dalle Regioni e dagli altri soggetti interessati.

#### INCOMPATIBILITÀ TECNICHE

Comma 6

L'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL non si applica nel caso in cui sussista una delle seguenti impossibilità tecniche:

- per il GNL e per il GNC la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio (incompatibilità valida solo per gli impianti già autorizzati alla data in vigore del D.Lg 257/2016);
- per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- per il GNL distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri Il titolare dell'impianto di distribuzione fa valere con apposita richiesta la presenza dell'impossibilità tecnica. La condizione viene verificata e certificata dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il titolare dell'impianto di distribuzione fa valere con apposita richiesta la presenza dell'impossibilità tecnica. La condizione viene verificata e certificata dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le cause di incompatibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno, GNC o GNL, non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro. Infatti, si tratta dello stesso prodotto gas naturale, nelle due forme commerciali e l'impossibilità tecnica ad installare una delle due forme commerciali del gas naturale, non determina la simultanea esclusione anche dell'altra.

La verifica dell'inesistenza di "una delle seguenti impossibilità tecniche", quindi va effettuata separatamente per il GNC e il GNL e la possibilità di esenzione scatterà se sussiste una impossibilità per il GNC – una tra le lettere a) e b) – ed una impossibilità per il GNL –una tra le lettere a) e c).

La misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuato sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita.

La misurazione della lunghezza della tubazione è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve e nel rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada.

La distanza chilometrica è misurata con riferimento al percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del "NUOVO CODICE DELLA STRADA" di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e suo regolamento attuativo e tenendo conto delle successive modifiche.

Le singole Regioni e le Province autonome possono, nel rispetto delle proprie competenze, fissare delle preferenze per uno dei due prodotti (GNC o GNL) ove entrambi realizzabili.

#### APERTURA DI NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AD USO PUBBLICO CON EROGAZIONE DI MONO PRODOTTO

Comma 7

Il D.lgs 257/2016 consente l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL, nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW.

L'impianto di distribuzione mono prodotto oltre ad erogare "gas naturale, compreso il biometano" sia in forma GNC sia in forma GNL dovrà dotarsi obbligatoriamente di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata del tipo almeno veloce.

Le Regioni e le Province autonome, per coerenza con la norma nazionale, adeguano, ove necessario, le proprie disposizioni regionali di settore consentendo la possibilità di realizzare nuovi impianti di distribuzione mono prodotto nelle forme previste dal D.lgs 257/2016.

#### AMPLIAMENTO ELIMINAZIONE DELLE PENALI DI SUPERO CAPACITÀ GIORNALIERA

Comma 8

L'autorità preposta entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs 257/2016, adotta misure finalizzate alla eliminazione delle penali di supero di capacità giornaliera ai punti di riconsegna delle reti di trasporto e di distribuzione direttamente connessi agli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, nel caso di prelievi superiori fino al 50% della capacità del punto di riconsegna e per un periodo complessivo, anche non continuativo, non superiore a 90 gg all'anno.

L'eliminazione della penale nelle forme previste nel citato decreto legislativo, è da considerarsi come franchigia aggiuntiva rispetto alle flessibilità già previste per la riconsegna del gas ai punti di riconsegna delle stazioni di servizio.

La materia è in ogni caso di competenza del Regolatore che è un soggetto indipendente.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e quindi non ci sono, su questo specifico punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

#### MODALITÀ ALTERNATIVE DA PARTE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO DI ASSolvere ALL'OBBLIGO DELLA DIFFUSIONE DEI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI.

Comma 12

Al fine di ottemperare agli obblighi della diffusione dei combustibili alternativi, nel caso di impianti già esistenti di cui ai commi 3 e 4, le regioni interessate possono prevedere la possibilità che l'obbligo ricada e sia assolto dal titolare nel caso in cui sia in titolarità di più impianti di distribuzione carburanti.

In questo caso il titolare dell'impianto, potrà dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, che non è soggetto ad obbligo, a condizione che l'impianto alternativo individuato sia sito nell'ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale (ove presente).

Le Regioni e le Province autonome interessate possono prevedere nelle proprie disposizioni regionali di settore la possibilità che l'obbligo di realizzare la dotazione del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica ricada direttamente sul titolare dell'impianto di distribuzione che potrà assolvere a questo obbligo utilizzando un altro impianto con i requisiti previsti dal D.lgs. 257/2016.

#### SISTEMA SANZIONATORIO

Posta l'assenza di disposizioni sanzionatorie nel D.lgs 257/2016, le Regioni, nel rispetto delle proprie competenze, le potranno prevedere nelle norme regionali di recepimento e di attuazione.

#### COMPETENZE REGIONALI

Le linee guida sono suscettibili di eventuali variazioni ed integrazioni, sempre nel rispetto delle disposizioni statali ed europee, con riferimento alle peculiarità di ogni singola regione e Province autonome.

Roma, 6 aprile 2017

## ALLEGATO B

L.R. N. 14/2004, ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER IL RECEPIMENTO DELL'ART. 18 DEL D.LGS N. 257/2016 RECANTE "DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/94/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22/10/2014, SULLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PER COMBUSTIBILI ALTERNATIVI".

## PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

CAPO I  
DEFINIZIONIArt. 1  
(Rete stradale)

1. Gli impianti che costituiscono la rete stradale si distinguono convenzionalmente in:
  - a) impianti generici;
  - b) impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento.
2. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da:
  - a) una pompa o un sistema di adduzione;
  - b) un contatore o un misuratore;
  - c) una pistola o una valvola di intercettazione;
  - d) tubazioni che lo connettono.
3. Si intende per colonna l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.
4. Si intende per punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw.
5. Si intende per Self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature -a moneta e/o lettura ottica- per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.
6. Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.
7. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione, idrogeno, sulla base dei dati trasmessi dal competente Ufficio delle Dogane o dagli interessati per quanto riguarda il metano.

CAPO II  
PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTIArt. 2  
(Tipologie nuovi impianti)

1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e rispettare gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente atto. Tutti i nuovi impianti generici devono, altresì assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo di cui al successivo art. 19 e prevedere la presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizioni di disabilità.
2. Nelle zone omogenee regionali A, B e C nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio regionale è obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service.
3. L'obbligo per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate di cui all'art. 25.
4. E' previsto l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL nelle aree omogenee regionali A, B e C nel caso in cui contemporaneamente si verifichino le seguenti condizioni: l'impianto interessato possiede le impossibilità tecniche previste all'art. 11 e la Regione interessata alla realizzazione dell'impianto ha un numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale di cui alla Tabella III, Sezione D, allegato III del D.lgs 257/2016.
5. E' consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa - GNC, sia in forma liquida - GNL, nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW.
6. L'impianto di distribuzione mono prodotto oltre ad erogare "gas naturale, compreso il biometano" sia in forma GNC sia in forma GNL dovrà dotarsi obbligatoriamente di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata del tipo almeno veloce.
7. Le pensiline dei nuovi impianti devono essere dotate di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 8 KW e da impianto di videosorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito.
8. Gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione regionale, nelle aree dalla stessa individuate all'art. 25, possono derogare dal rispetto dei requisiti di superficie di cui ai commi 2 e 3 del successivo art. 15. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza.

Art. 3  
(Ristrutturazione totale)

1. Per "ristrutturazione totale dell'impianto di carburanti" si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.
2. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
3. A questo proposito, dovrà essere posto l'obbligo a carico del titolare dell'autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita al primo comma.

## NORMATIVA

**Art. 4**  
(Impianti stradali già esistenti)

1. E' previsto l'obbligo per tutti gli impianti, già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell'anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.
2. E' previsto l'obbligo per tutti gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell'anno 2017, di benzina e gasolio, superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.
3. Il MISE acquisisce i dati riferiti all'erogato dalle Agenzie delle Dogane relativamente agli anni 2015 e 2017 e provvede a trasferirli direttamente alle Regioni, in modo che le stesse possano verificare gli impianti interessati all'obbligo e procedere agli atti conseguenti.
4. Al fine di ottemperare agli obblighi della diffusione dei combustibili alternativi, nel caso di impianti già esistenti di cui ai commi 1 e 2 è prevista la possibilità che l'obbligo ricada e sia assolto dal titolare nel caso in cui sia in titolarità di più impianti di distribuzione carburanti. In tal caso il titolare dell'impianto, potrà dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica almeno veloce un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, che non è soggetto ad obbligo, a condizione che l'impianto alternativo individuato sia sito nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale di provincia o città metropolitana e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.

**Art. 5**  
(Modifiche degli impianti)

1. Costituisce modifica all'impianto:
  - a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
  - b) variazione del numero di colonnine;
  - c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
  - d) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
  - e) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
  - f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
  - g) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
  - h) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
  - i) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

## NORMATIVA

2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle modifiche di cui ai punti a), b), e) e g) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

**Art.6**  
(Trasferimento della titolarità degli impianti stradali)

1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l'impianto, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dalla cessione dell'impianto.

**Art.7**  
(Sospensioni facoltative)

1. La sospensione dell'attività dell'impianto deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione al comune ove è localizzato l'impianto e decorre dalla data di chiusura effettiva del punto vendita.
2. L'attività di un impianto non può essere sospesa per un periodo superiore ad un anno nell'arco di due anni.
3. Nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici, ad interventi sulla viabilità o per causa di cambiamenti strutturali dell'impianto, il Comune può autorizzare sospensioni per periodi superiori ad un anno.

**Art.8**  
(Comunicazioni alla Regione)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, il Comune deve comunicare alla Regione:
  - a) il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;
  - b) le modifiche intervenute sugli impianti;
  - c) le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell'attività;
  - d) le revoche, le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;
  - e) ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Regione:
  - a) le attività integrative presenti sugli impianti;
  - b) il cambio di bandiera degli impianti;
  - c) il cambio di gestione degli impianti;
  - d) ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.
3. Il gestore deve comunicare alla Regione ogni informazione che venga richiesta con apposita nota.

## NORMATIVA

CAPOIII  
CRITERI DI INCOMPATIBILITA'**Art. 9**  
(Verifiche comunali. Incompatibilità degli impianti esistenti)

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e dell'ammodernamento del sistema distributivo i Comuni, anche in forma associata, provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.
2. I Comuni che non hanno effettuato le verifiche di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99 effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle sottoriportate fattispecie. Tali verifiche sono sostitutive di quelle di cui al citato art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia.
3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui ai punti a), b), e), f) e g) del precedente art. 5 possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, abbiano presentato al Comune dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui al successivo art. 10.

**Art.10**  
(Incompatibilità. Definizioni e procedura)

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità:
  - a) gli impianti situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
  - b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspidi degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
  - c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
  - d) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,20 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
  - e) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,40 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati.

Per comprovati problemi di sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui alle lettere d) ed e), può aumentare fino a mt. 2,80 la profondità della carreggiata.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare della relativa autorizzazione adegui gli impianti medesimi nel termine fissato dal Comune.
3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ed in mancanza del relativo adeguamento, da effettuarsi nei termini stabiliti dal Comune, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'autorizzazione dell'impianto, al gestore dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. La revoca deve contenere:
  - a) la decorrenza degli effetti della revoca se non coincidente con la data della sua notifica;

## NORMATIVA

- b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo mediante idonea documentazione attestante che i limiti di accettabilità della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee sono pienamente rispondenti a quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 del D.M. 471/99, in attuazione dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97.
4. In caso di inerzia del Comune, su circostanziata segnalazione delle Associazioni di Categoria o dei Consumatori, la Giunta Regionale, previa contestazione dell'inadempienza ed acquisite le eventuali contro deduzioni, nomina un Commissario affinché proceda alle opportune verifiche ed alla eventuale revoca dell'autorizzazione. Le spese sono a carico del Comune inadempiente.
5. Le operazioni di cui alla lett. b) del comma precedente non possono protrarsi oltre dodici mesi dalla data di revoca o di autorizzazione allo smantellamento, quando prevista, salvo diverso termine fissato dal Comune.

**Art. 11**  
(Impossibilità tecniche)

1. L'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce nonché di distribuzione di GNC o GNL non si applica nel caso in cui sussista una delle seguenti impossibilità tecniche:
  - A) per il GNL e per il GNC la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio (impossibilità valida solo per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 257/2016);
  - b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
  - c) per il GNL distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.
2. Il titolare dell'impianto di distribuzione fa valere con apposita richiesta la presenza dell'impossibilità tecnica. La condizione viene verificata e certificata dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Le cause di incompatibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno, GNC o GNL, non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro. Trattasi dello stesso prodotto gas naturale, nelle due forme commerciali e l'impossibilità tecnica ad installare una delle due forme commerciali del gas naturale, non determina la simultanea esclusione anche dell'altra.
4. La verifica della sussistenza di una delle impossibilità tecniche di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), va effettuata separatamente per il GNC e il GNL e la possibilità di esenzione scatterà se sussiste una impossibilità per il GNC - una tra le lettere a) e b) - ed una impossibilità per il GNL - una tra le lettere a) e c).
5. La misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuato sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita.

## NORMATIVA

- 6 La misurazione della lunghezza della tubazione è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.
- 7 La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve e nel rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada.
- 8 La distanza chilometrica è misurata con riferimento al percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del "Nuovo Codice della Strada" di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e suo regolamento attuativo e tenendo conto delle successive modifiche.

CAPO IV  
BACINI DI UTENZA E ATTIVITA' INTEGRATIVE  
Art. 12  
(Bacini di utenza)

1. Il bacino di utenza regionale è un ambito territoriale omogeneo definito in base ai seguenti parametri:
- carburante erogato;
  - veicoli circolanti;
  - numero di abitanti;
  - numero di punti vendita esistenti.
2. Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale sono individuati, ai fini della localizzazione degli impianti stradali, i seguenti bacini di utenza regionali composti da insieme di Comuni, anche fra loro non contigui, in funzione dell'obiettivo individuato per ogni bacino nel successivo art. 13:
- zona A (alto grado di copertura, alto livello di efficienza);
  - zona B (alto grado di copertura, basso livello di efficienza);
  - zona C (basso grado di copertura, alto livello di efficienza);
  - zona D (basso grado di copertura, basso livello di efficienza).
3. L'elenco dei Comuni appartenenti ai quattro bacini di utenza regionali è riportato nell'Allegato C.

Art. 13  
(Obiettivi di bacino e strumenti)

1. L'obiettivo per ciascun bacino regionale, di cui al punto precedente, è definito come segue:
- zona A: migliorare la qualità e quantità dei servizi accessori alla vendita di carburanti;
  - zona B: favorire un aumento quantitativo medio per impianto del carburante erogato ed un miglioramento qualitativo dei servizi accessori;

## NORMATIVA

- zone C: migliorare la copertura del servizio distributivo carburanti sul territorio ed implementare i servizi accessori;
- zone D: garantire il servizio di distribuzione carburanti al fine di evitare disservizi in tale zona.

Art. 14  
(Zone omogenee a livello comunale)

1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:
- Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zona A).
- Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato D.M. 1444).
- Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed E del citato D.M. 1444).
- Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).

Art. 15  
(Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto)

- Per i fini di cui all'art. 2, lettera c) della legge regionale 31.5.2004 n. 14, le superfici minime degli insediamenti di nuovi impianti debbono essere calcolate in modo da assicurare unicamente il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico.
- Nel calcolo della superficie minima si deve altresì tenere conto degli spazi di parcheggio, dedicati all'impianto, correlati alle attività integrative ove presenti ed in ogni caso dello spazio di almeno un parcheggio funzionale all'utilizzo dei servizi igienici.
- Il numero di parcheggi è determinato moltiplicando il totale della superficie di vendita delle attività integrative presenti sull'impianto per il coefficiente "0,05" di cui all'art. 25, comma 3, dell'allegato A della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414, così come modificato dall'allegato A della D.C.R. 24.3.2006 n. 59-10831. Il coefficiente di trasformazione in superficie di ciascun posto a parcheggio è determinato secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 6 del citato allegato A della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414.

## NORMATIVA

4. Nella zona omogenea regionale D la superficie destinata a parcheggi correlati alle attività integrative può essere ridotta del 50%.
5. Per gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento (installati o trasformati) collocati nelle aree svantaggiate, così come definite all'art. 25, non sono richieste le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ma è richiesta comunque la presenza della fuoristrada.

**Art. 16**  
**(Distanze minime per le nuove posizioni)**

1. Per il posizionamento dei nuovi impianti, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 31/05/2004 n. 14, si deve tenere conto delle distanze minime previste da norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale e da norme poste a tutela della salute e della pubblica incolumità.
2. Nella zona omogenea 1 (centro storico) non sono ammessi nuovi insediamenti.

**Art. 17**  
**(Attività integrative negli impianti)**

1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività artigianali, commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Le attività integrative sono connesse all'impianto di carburante, non possono essere cedute autonomamente e decadono con la chiusura definitiva dell'impianto. La titolarità di tale autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 della legge 57/2001, salva sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione dell'impianto.

CAPO V  
ORARI

**Art. 18**  
**(Principi generali)**

1. I Comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, anche agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. Le Amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

**Art. 19**  
**(Orari di apertura)**

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore fino a settantotto ore a decorrere dal 1° luglio 2010.

## NORMATIVA

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'orario minimo di cui al comma precedente può essere aumentato dal gestore fino ad un massimo di sessanta ore. A decorrere dal 1° luglio 2009 può essere aumentato fino ad un massimo di settanta ore.
3. Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle tredici ore giornaliere.
4. La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo a cui si riferisce (coincidente con il periodo di vigenza dell'ora solare o dell'ora legale). La scelta non può essere modificata se non in previsione del periodo successivo.
5. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.
6. L'Amministrazione comunale, verificato che l'orario prescelto rispetta i limiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e si colloca fra un minimo di nove ore ed un massimo di tredici ore giornaliere con apertura antimeridiana non anteriore alle ore 7 e chiusura serale non successiva alle ore 22, valuta la coerenza dell'orario proposto con le esigenze dell'utenza.
7. Il Comune, qualora ravvisi un'incompatibilità fra l'orario proposto e particolari esigenze dell'utenza, invita il gestore a modificare l'orario proposto.
8. In assenza di situazioni di incompatibilità, il Comune autorizza l'orario proposto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21.
9. L'attività di erogazione del metano e del gpl non è assoggettata a limiti massimi di durata giornalieri o settimanali e, negli impianti multiprodotto, può protrarsi anche oltre l'orario di apertura così come determinato ai sensi del presente articolo.
10. Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
11. E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gesto.

**Art. 20**  
**(Esenzioni)**

1. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza l'assistenza del gestore. L'assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura, fatto salvo quanto previsto all'art. 21, comma 1.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore di cui al successivo art. 25.
3. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente provvedimento.
4. Le autonome attività artigianali e commerciali integrative di cui all'art. 2, comma 2 bis della legge 496/99, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

**Art. 21**  
**(Turni di riposo)**

## NORMATIVA

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante almeno nella metà degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Tale percentuale può essere garantita anche con il servizio self-service pre-pagamento. Nei Comuni con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovracomunale con i comuni confinanti.
2. I Comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che non può essere effettuato, nella stessa giornata, da un numero di impianti superiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre la percentuale di impianti aperti fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizio all'utenza. La chiusura infrasettimanale riguarda le sole ore pomeridiane.
3. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

**Art. 22**  
(Servizio notturno)

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

**Art. 23**  
(Deroghe)

1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, ovvero ancora per esigenze di carattere stagionale o turistico.

**Art. 24**  
(Ferie)

1. La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, fruibile in qualsiasi periodo, è autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d'intesa con i titolari degli impianti.
2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza.

## NORMATIVA

CAPO VI  
AREE CARENTI DI SERVIZIO

**Art. 25**

(Aree territorialmente svantaggiate)

1. Al fine di garantire il servizio di distribuzione carburanti nelle aree territorialmente svantaggiate, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della L.R. 14/2004, che, ai fini del presente provvedimento sono quelle individuate all'art. 12, comma 2, lett. d), elencate nell'Allegato C, è possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, di cui al precedente art. 2, comma 8, o trasformare, a seguito di comprovate crisi di gestione, impianti esistenti in impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, a condizione che l'impianto sia localizzato ad una distanza superiore a km. 3 dal più vicino punto di rifornimento.
2. La trasformazione in impianto funzionante esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento è autorizzata dal Comune ove è localizzato l'impianto previo accertamento delle condizioni di cui al precedente comma.

CAPO VII  
PRELIEVO DI CARBURANTI IN RECIPIENTI PRESSO GLI IMPIANTI STRADALI E DISTRIBUTORI MOBILI AD USO PRIVATO

**Art. 26**  
(Modalità)

1. Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco concernenti la sicurezza dei recipienti.
2. L'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per esclusivo rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili non necessita di autorizzazione.

CAPO VIII  
NORME FINALI

**Art. 27**

(Revoche)

1. Le DD.G.R. n. 57-14407/2004, n. 35-9132/2008 e n. 46-12577/2009 sono revocate con decorrenza 13 gennaio 2018.

NORMATIVA

NORMATIVA

ALLEGATO C

Zona Omogenea Denominazione (numero comuni)

BACINI DI UTENZA:

ELENCO COMUNI

AGLIE; ALBIANO D'IVREA; ALICE SUPERIORE; ALMESE; ALPIGNANO; ANDEZENO; ARIGNANO; AVIGLIANA; AZEGLIO; BAIRD; BALANGERO; BALDISSERO CANAVESE; BALDISSERO TORINESE; BANCHETTE; BARBIANA; BARONE CANAVESE; BIBIANA; BOLLENGO; BORGOPRANCO D'IVREA; BORGOMASINO; BRICHERASIO; BROZZO; BRUNO; BRUSASCO; BURLO; BUTTIGIERA ALTA; CAFASSE; CANDIA CANAVESE; CANTALLIPA; CARAVINO; CASALBORZONE; CASCINETTE D'IVREA; CASELETTE; CASTAGNETO PO; CASTELLAMONTE; CASTIGLIONE TORINESE; CAVAGNOLLO; CHIAVERANO; CINZANO; COLLERETTO GIACOSA; COSSANO CANAVESE; CUCIGLIO; CUMIANA; CUORONE; DRUENTO; FIANO; FIORANO CANAVESE; FRONTI; FROSSASCO; GASSINO TORINESE; GIOVETTO; GROSSO; IVREA; LA CASSA; LANZO TORINESE; LAURIANO; LESSOLO; LEVONE; LORANZE; LUGNACCO; LUSERNA SAN GIOVANNI; LUSERNETTA; MAGLIONE; MARENTO; MATHI; MERCENASCO; MOMBELLO DI TORINO; MONTALDO TORINESE; MONTALGENHE; MONTALTO DORA; MONTI DA PO; MORNANDO TORINESE; NOLE; ORO CANAVESE; PALAZZO CANAVESE; PARELLA; PAVAROLO; PAVONE CANAVESE; PECCO; PECCETTO TORINESE; PEROSA CANAVESE; PERTUSIO; PINEROLO; PINO TORINESE; PIOMASSO; PIVERONE; PRASCORSANO; QUAGLIUZZO; QUASSOLO; REANO; RIVALBA; RIVARA; RIVAROSSA; RIVOLI; ROBASSOMERO; ROCCA CANAVESE; ROLETTO; ROSA; SALERNO CANAVESE; SAMONE; SAN COLUMBANO BELMONTE; SANGANO; SAN GIULIO; SAN MARTINO CANAVESE; SAN MAURO TORINESE; SAN RAFFAELE CIMENA; SAN SEBASTIANO DA PO; SAN SECONDO DI PINEROLO; SANTAMBROGIO D'IVRINO; SCARMAONCO; SOZZO; SAN COLUMBANO BELMONTE; SANGANO; SAN GIULIO; SAN MARTINO CANAVESE; SAN MAURO TORINESE; SAN RAFFAELE CIMENA; SAN SEBASTIANO DA PO; SAN SECONDO DI PINEROLO; SANTAMBROGIO D'IVRINO; SCARMAONCO; SOZZO; SETTIMO ROTTARO; STRAMBINELLO; TORRE CANAVESE; TRANA; VALLO TORINESE; VALPERGA; VARISSELLA; VAUDA CANAVESE; VERGHA SAVOIA; VILLPERE; VINDICCO; VILLANOVA CANAVESE; VILLARBASSE; VILLAR DORA; VISTRORIO

ARASCA; BENASCO; BORGARO TORINESE; BOSCONERO; BRANDIZZO; BURASCO; BUSANO; CALUSO; CAMBIANO; CAMPOLONE-FEMILE; CANDIOLLO; CARIGNANO; CARMAGNOLA; CASELLE TORINESE; CASTAGNOLE PIEMONTE; CAVOUR; CERCHIASCO; CHERI; CHIVASSO; CICCONO; CIRI; COLLEGO; FAURA; FELETTO; FOLLIZO; GARZULLANA; GRUGLIASCO; ISOLABELLA; LA LOGGIA; LEINI; LOMBARDORE; LOMBRIASCO; LUSIGLIE; MACELLO; MAZZE; MONCALIERI; MONTANARO; MICHELINO; NOME; OGLIANICO; ORBASSANO; OSASCO; OSASSO; OZZERA; PAVICCIERI; PIANEZZA; PIOBESI TORINESE; PICINA; POIRINO; PRA'LOMO; RIVALTA DI TORINO; RIVA PRESSO CHERI; RIVAROLO CANAVESE; ROMANO CANAVESE; RONDISSONE; SALASSA; SAN BENEVOLO CANAVESE; SAN CARLO CANAVESE; SAN FRANCESCO AL CAMPO; SAN GIORGIO CANAVESE; SAN GIUSTO CANAVESE; SAN MAURIZIO CANAVESE; SAN PONSO; SANTENA; SCALENGHE; SETTIMO TORINESE; STRAMBINO; TORINO; TORRACCA PIEMONTE; TROFARELLO; VENAIA REALE; VEROLENGO; VESTIGNÈ; VIGONE; VILLAFRANCA PIEMONTE; VILLAREGGIA; VILLATELLEONE; VINOVO; VIRLE PIEMONTE; VISCHIE; VOLPIANO; VOLVERA

AGRATE CONTURBA; ARONA; BOCA; BOGGONO; BOLZANO NOVARESE; BORGOMANERO; BORGIO TICINO; BRIGA NOVARESE; CASTELLETO SOPRA TICINO; CAVAGLIETTO; CAVAGLIO D'AGOGNA; CAVALLIRO; COLLAZA; COMONIGO; CUREGGIO; DIVIGNANO; DORMELLETO; FARA NOVARESE; FONTANETO D'AGOGNA; GARGALLO; GATTICO; GHEMME; GOZZANO; GRIGNASCO; INVORIO; LESA; MARGHIRA; MARANO TICINO; MENA; MEZZOCORONA; NEBBULIO; OLEGGIO; OLEGGIO CASTELLO; PARAZZARO; PISANO; POMBIA; PRATO SESA; ROMAGNANO SESA; SIZZANO; SORISO; VARALLO POMBIA; VERUNO

BARENGO; BELLINZAGO NOVARESE; BIANDRATE; BORGOLAVEZZARO; BRIONA; CALTIGNAGA; CAMERI; CARPIGNANO SESA; CASALBELTRAME; CASALEGGIO NOVARA; CASALINO; CASALVOLONE; CASTELLAZZO NOVARESE; CERANO; CRESSA; GALLIATE; GARBONA NOVARESE; GRANZOLO CON MONTICELLO; LANDRONA; MANDELLO VITA; MOMO; NIBBIOLA; NOVARA; RECETTO; ROMENTINO; SAN NAZZARO SESA; SAN PIETRO MOSEZZO; SILLAVENGO; SOZZAGO; SINO; TERDOBBIATE; TORNACO; TREGATE; VAPRIO D'AGOGNA; VESPOLATE; VICOLOGNO; VINZAGLIO

ANTRONA SCHERANCO; ANZOLA DOSSOLA; ARIZZANO; AROLA; AURANO; BACENO; BANNIO ANZINO; BAVENO; BEE; BEURA-CARONZA; BIGNANO; BIVIGLIO-CASPIGNONE; CALASCA-CASTIGLIONE; CABBASCA; CANNERO RIVIERA; CANNOBIO; CAPREZZO; CASALE CORTE CERRO; CAVAGLIO-SPOCICA; CEPPO MORELLI; CESARA; COSSOGNO; CRAVEGGIA; CREVALDOSOLA; CRODO; CURSOLO-ORASSO; DOMODOSSOLA; DRUONO; FALMENTA; FORMAZZA; GERBAGNO; GHIFA; GIONESE; GRAVELLONA TOCE; GURRO; INTRAONA; LOREGLIA; MACIGNAGA; MADONNA DEL SASSO; MALESCO; MASERA; MASSIOLA; MERGOZZO; MIAZZINA; MONTECRESTESE; MONTESCHENO; NONIO; OGGEBBIO; OMEGA; ORNAVASSO; PALLANZINO; PIEDIMULERA; PIEVE VERONTE; PREMENO; PREMIA; PREMOSSELLO-CHIVENDIA; QUARNA SOPRA; QUARNA SOTTO; RE; SAN BERNARDINO VERBANO; SANTA MARIA MAGGIORE; SERPIANA; STRESA; TOCENO; TRAREGO VIGONIA; TRASQUERA; TRONTANO; VALSTRONA; VANZONE CON SAN CARLO; VARZO; VERBANIA; VIGANELLA; VIGNONE; VILLADOSSOLA; VILLETTE; VIGONNA; BELGIRATE (essendo l'unico comune di collina del Verbano è stato aggregato all'elenco dei comuni montani)

ALADNA ALSEIA; BALMUCIA; BOCCHILETO; BORGOSSEA; BREIA; CAMPERTOGNO; CARCOFORO; CELLIO; CERVATTO; CIVASCO; CRAVAGLIA; FOBBLO; GUARDBOSONE; MOLLIA; PILA; PIODE; POSTUA; QUARONA; RASSA; RINA SAN GIUSEPPE; RIMASCO; RIMELLA; RIVA VALDOBBIATA; ROSSA; SABBIA; SCOPA; SCOPETTO; VALDUGGIA; VARALLO; VOCCA

AMENO; ARMINO; MASSINO VISCONTI; MIASINO; ORTA SAN GIULIO; PELLA; PETTENASCO; POGNO; SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

BENETTE; BENE VAGIENNA; BRA; BUSCA; CARAGLIO; CARAMAGNA PIEMONTE; CARDE; CARRU; CASALGRASSO; CASTELLAR; CASTELLETO STURA; CAVALLERLEONE; CAVALLERMAGGIORE; CENTALLO; CERVELLE; CHERASCO; CUNEI; FAULE; FOSSANO; GENOLA; LAGNASCO; LEDUGO TAMARO; MAGLIANO ALPI; MARENE; MARGARITA; MONSTEROLO DI SAVIGLIANO; MONTANERA; MORETTA; MOROZZO; MURELLO; MARCOLE; POZZO; POLIGNERA; RACCONI; REVELLO; ROCCA DE' BALDI; RUFFIA; SALMOUR; SALUZZO; SANT'ALBAIO STURA; SAVIGLIANO; SCARNAFIGI; TARANTASCA; TORRE SAN GIORGIO; TRINITA; VILLAFALLETTO; VILLANOVA SOLARO; VOTTIGNASCO

ALLEGATO C

Zona Omogenea Denominazione (numero comuni)

BACINI DI UTENZA:

ELENCO COMUNI

AGLIANO; ALBUSIANO; ANTONIANO; ARAMENGO; ASTI; AZZANO D'ASTI; BALDICHIERI D'ASTI; BELVEGLIO; BEZZANO DI SAN PIETRO; BRUNO; BUBBIO; BUTTIGIERA D'ASTI; CALAMANDRANA; CALLIANO; CALISSO; CAMERANO; CASASCO; CANELLI; CANTARANA; CAPRIELLO; CASORZO; CASSINASCIO; CASTAGNOLE DELLE LANZE; CASTAGNOLE MONFERRATO; CASTEL BOGLIONE; CASTELL'ALFERO; CASTELLERO; CASTELLETO MOLINA; CASTELNUOVO BELLO; CASTELNUOVO CALCA; CASTELNUOVO DON BOSCO; CASTEL ROCCHERO; CELLARENO; CELLE ENOMONDO; CERRETO D'ASTI; CESSOLE; CHIUSANO D'ASTI; CINAGLIO; CISTERNA D'ASTI; COAZZOLO; COCCONATO; CORSORNO; CORTANONDE; CORTANZE; CORTAZZONE; CORTIGLIONE; COSSOMBRATO; COSTIGLIONE D'ASTI; CUNICO; DUSINO; SAN MICHELE; FERRESE; FONTANILE FRINCO; GRANA; GRAZZANO BADOLIO; INCISA SCARAPACCIO; ISOLA D'ASTI; LOAZZOLO; MARAZZANA; MARETTO; MOASCA; MOMBALDONE; MOMBARIZZO; MOMBRECELLI; MONALE; MONASTERO BORMIDA; MONCALVO; MONCUCCO TORINESE; MONGARDO; MONTABONE; MONTAFIA; MONTALDO SCARAMP; MONTEFIARO D'ASTI; MONTEROSSO D'ASTI; MONTMAGNO; MONTIGLIO; MORASSENCO; NUZZA MONFERRATO; OLMO GENTILE; PASSERANO MARMORITO; PENANO; PIEA; PINO D'ASTI; PIVIA; MASSAIA; PORTOCOMARO; QUARANTO; REVIGLIASCO D'ASTI; RIGATO; ROSELLA; ROCCA D'ARAZZO; ROCCAVERANO; ROCCETTA PALAFA; ROCCETTA TAMARO; SAN DAMIANO D'ASTI; SAN GIORGIO SCARAMP; SAN MARTINO ALFIERI; SAN MARZANO OLIVETO; SAN PAOLO SOBRITO; SCURZOLENGO; SEROLE; SESSAME; SETTIME; SOGLIO; TIGULIUE; TONCO; TONENGO; VAGLIO SERRA; VALFENERA; VESME; VIALE; VIGARIO; VIGLIANO D'ASTI; VILLAFRANCA D'ASTI; VILLANOVA D'ASTI; VILLA SAN SECONDO; VINCINO; MONTIGLIO MONFERRATO

ALESSANDRIA; ALLUVIONI CAMBIO; ALZANO SCRIVIA; BALZOLA; BASALIZZO; BASSIGNANA; BORGORATTO ALESSANDRINO; BORG SAN MARTINO; BOSCO MARENCO; BOZZOLE; CASAL CERVELLI; CASALE MONFERRATO; CASALINDETO; CASTELLAR GUIDOBONO; CASTELLAZZO BORMIDA; CASTELNUOVO SCRIVIA; CASTELSPAN; FELIZZANO; FRASSINETO PO; FRESINARA; FRUGAROLO; GIAROLE; GIUZZORA; ISOLA SANT'ANTONIO; MARIO; MARELLO MONFERRATO; MOLINO DEI TORI; MORANO SUL PO; NOVI LIGURE; OCCIMANO; OVIGLIO; PIOVERA; POIARO MONFERRATO; PONTECORONE; POZZOLO FORMIGARO; PREDOSA; QUARMENTO; QUARTORIO; RIVARONE; SAIE; SOLETO; TORRETO; TORTONA; VALMADRICA; VIGUZZO; VILLAVERRIA; VILLANOVA MONFERRATO

AILOCHE; ANDORNO MICCA; CALLABANA; CAMANDONA; CAMPILGA CERVO; CAPRIE; COGGIOLA; DONATO; GRAGLIA; MAGLIANO; MUZZANO; NETRO; OCCHIEPIO SUPERIORE; PIEDICAVALLI; POLLONE; PORTULA; PRALUNGO; PRAY; QUITTENO; ROSAZZA; SAGLIANO MICCA; SAN PAOLO CERVO; SORDEVOLIO; TAVIGLIANO; TOLLEGO; TRIVERO; VALLE MOSSO; VESILIO

BIELLA; BOGLIO; BRUSNENGO; CAMPURZANO; CASAPINIA; CASTELLETO CERVO; CAVAGLIA; CERRETO CASTELLO; CERRONE; COSSATO; CREVADEORE; CROSA; CURNO; DORZANO; LESSONA; MAGNANO; MASSERANO; MEZZANA; MORTIGLIENGO; MONGRANDO; MOTTALCIATA; OCCHIEPIO INFERIORE; PETFINGENO; PIATTO; QUAREGNA; RONCO BELLESE; ROPPOLLO; SALA BELLESE; SELVE MARCONI; SOPRANA; SOSTENO; STORNA; TENENGO; TORRIZZO; VALDENGO; VALLANZENO; VALLE SAN NIOLO; VIGLIANO BELLESE; VILLA DEL BOSCO; VIVERONE; ZUBIENA; ZUMAGLIA; MOSSO

BENNA BORRIANA; CANDELO; GAGLIANICO; GIPFLENGA; MASSAZZA; PONDERANO; SALLUSSOLA; SANDIGLIANO; VERRONE; VILLANOVA BELLESE

ALA DI STURA; ALPETTE; ANDRATE; ANGRONCA; BALME; BARDOCCIA; BOBBIO PELLICE; BORGALLO; BORGONE SUSA; BROSSO; BRUZOLO; BUSSOLENO; CANISICO; CANTOIRA; CARRI; CAREMA; CASTELNUOVO NIGRA; CERES; CERESOLE REALE; CESANA TORINESE; CHIALBERTO; CHIANOCCO; CHIESANOVA; CHIMONTE; CHUSA DI SAN MICHELE; CINTANO; CLAVIERE; CASSOLO TORINESE; COAZZE; COLLERETTO CASTELNUOVO; CONDOVE; COIRO; EXILLES; FENESTRELLE; FORNO CANAVESE; FRASSINETTO; GERMANIGANO; GIAGLIONE; GIAVENO; GRAVERE; GROSSOVALLO; NIGRA; INVERO PNASCA; ISSOGLIO; LEMME; LOCANA; MASSELO; MATTE; MEANA DI SUSA; MEUGLIANO; MEZZENILE; MONFANTERO; MONASTERO DI LANZO; MONCENSI; NOASCA; NOMAGLIO; NOVALESA; OULX; PEROSA ARGENTINA; PERERO; PESSINETTO; PNASCA; POMARETTO; PONT-CANAVESE; PORTE; PRAGELATO; PRALLI; PRAMOLLO; PRAROSTINO; PRATIGLIONE; QUINORNETTO; RIBURZONE; RONCO CANAVESE; RORA; ROURE; RUBIANA; RUEGLIO; SALBERTRAND; SALZA DI PINEROLO; SAN DIDERO; SAN GERMANO CHISONE; SAN GIORIO DI SUSA; SAN PIETRO VAL LEMNA; SANT'ANTONIO DI SUSA; SAUCE DI CESANA; SAUCE D'OLIV; SESTREIRE; SETTIMO VITTORE; SPARONE; SUSA; TAVANASCO; TORRE PELLICE; TRAVESILLA; TRAVESILLA; TRAVES; USSAUX; USSELLO; VIAE; VAL DELLA TORRE; VALPRATO SOANA; VENASUS; VICO CANAVESE; VILLAR FOCCARDO; VILLAR FELICE; VILLAR PEROSA; VIU

ALBANO VERCELLESE; ARBORIO; ASIGLIANO VERCELLESE; BALOCCO; BIANZE; BORGO VERCELLI; BURONZO; CARESANA; CARESANABLOT; CARISO; CASANOVA ELVO; SAN GIACOMO VERCELLESE; CIGLIANO; COLLIBIANO; COSTANZANA; CRESCENTINO; CROVA; DESANA; FONTANETO PO; FORMIGLIANA; GIULIARENO; GREGGIO; LAMPORO; LENTA; LIGNANA; LIVORNO FERRARIS; MONCIVELLO; MOTTA DE' CONTI; OLEGNANO; OLENDO; PALAZZOLO VERCELLESE; PERTINGO; PEZZANA; PRANNO; QUINIO VERCELLESE; RIVE; RONSECO; ROVAENADA; SALASCO; SALLI VERCELLESE; SALUGGIA; SAN GERMANO VERCELLESE; SANTINA; STROPIANA; TRICERO; TRINO; TRONZANO VERCELLESE; VERCELLI; VILLAROT; VILLATA

## ALLEGATO C

Zona Omogenea Denominazione  
(numero comuni)

## BACINI DI UTENZA:

## ELENCO COMUNI

C	CN C (119)	ALBA; ALBARETTO DELLA TORRE; ARGUELLO; BAGNOLO PIEMONTE; BALDISSERO D'ALBA; BARBARESCO; BARGE; BAROLO; BASTIA MONDOVI; BELVEDERE LANGHE; BENEVELLO; BERGELLO; BONVICINO; BORGOMALE; BOSIA; BOSSOLASCO; BRIAGLIA; BRONDELLO; CAMERANA; CAMO; CANALE; CASTAGNIO; CASTELLETO IZZONE; CASTELLINALE; CASTELLINO TANARO; CASTIGLIONE FALLETTO; CASTIGLIONE TINELLA; CASTINO; CERESOLE ALBA; CERRETTO LANGHE; CEVA; CIGLIE; OSSONE; CLAVESANA; CORNELIANO D'ALBA; CORTEMILIA; COSSANO BELBO; COSTIGLIE SALUZZO; CRAVANZANA; DIANO D'ALBA; DOGLIANI; ENVIE; FARIGLIANO; FESOLLO; GAMBASCA; GORZENO; GOTTADECCA; GIOVINE; GRINZANE CAVOUR; GIARENE; IOLIANO; LA MORRA; LEQUIO BERRIA; LESEGN; LEVICO; MAGLIANO ALFERI; MARCO; MANTA; MARSAJOLA; MARTINANA PO; MOMBARCARO; MONBASIGLIO; MONASTERO DI VASCO; MONCHIERO; MONDOVI; MONESIGLIO; MONFORTE D'ALBA; MONTA; MONTALDO ROERO; MONTELUPO ALBESE; MONTEU ROERO; MONTICELLO D'ALBA; MURAZZANO; NEIVE; NEVIGLIE; NIELLA BELBO; NIELLA TANARO; NOVELLO; PAGNO; PAROLDO; PERLETTO; PEZZOLO VALLE UZZONE; PIANTO; PIASCO; PIOMBES D'ALBA; POCAPAGLIA; PODOCA; PRUNETTO; RIFREDDO; ROASCIO; ROCCA CIGLIE; ROCCHETTA BELBO; ROGGI; RODDINO; RODELLO; SALE DELLE LANGHE; SALE SAN GIOVANNI; SALCETO; SAN BENEDETTO BELBO; SANFRE; SAN MICHELE MONDOVI; SANTA VITTORIA D'ALBA; SANTO STEFANO BELBO; SANTO STEFANO ROERO; SERRALLINGA D'ALBA; SERRAVALLE LANGHE; SINO; SOMANO; SOMMARIVA DEL BOSCO; SOMMARIVA PERNO; TORRE BORMIDA; TORRESINA; TREISO; TREZZO TINELLA; VERDUINO; VERZUOLO; VEZZA D'ALBA; VICOFORTE; VILLANOVA MONDOVI
C	AT P (3)	CASTELLO DI ANNONE; CERRO TANARO; REFRANCORE
C	AL C (130)	ACQUI TERME; ALFIANO NATTA; ALICE BEL COLLE; ALTAVILLA MONFERRATO; ARQUATA SCRIVIA; AVOLASCA; BELFORTE MONFERRATO; BERGAMASCO; BERZANO DI TORTONA; BISTAGNO; BORGHETTO DI BORBERA; BRIGNANO; FRASCATA; CARABONA MONFERRATO; CAMINO; CARRIATA D'ORSA; CARONARA SCRIVIA; CARENTINO; CAREZZANO; CARPETETO; CARROSSIO; CARTOSIO; CASALEGGIO BOIRO; CASASCO; CASSANO SPINOLA; CASSINE; CASSINELLE; CASTELLANIA; CASTELLETO D'ERRO; CASTELLETO D'ORBA; CASTELLETO MERLI; CASTELLETO MONFERRATO; CASTELNUOVO BORMIDA; CAVATORE; CELLA MONTE; CERRETO; CERRETO GRUIE; CERNINA MONFERRATO; CONIOLIO; CONZANO; COSTA VESCOVATO; CREMOLINO; CUCCARO MONFERRATO; DENICE; DERNICE; FRANCAVILLA BRIO; FRASCARO; FRASSINELLO MONFERRATO; FUBINE; GABIANO; GAMALERO; GARBAGNA; GAVAZZANA; GAVI; GROSSARDO; GRONCONA; LERMA; LU; BALVINO; MELAZZO; MERANA; MOLARE; MOMBELLO MONFERRATO; MOMPERONE; MONCESTINO; MONLEALE; MONTALDO; MONTALDO BORMIDA; MONTECASTELLO; MONTECHIARO D'ACQUI; MONTEGIOCO; MONTEMARZINO; MORBELLO; MORNESE; MORSASCO; MURSENGO; ODALENGO GRANDE; ODALENGO PICCOLO; OLIVOLA; ORSARA BORMIDA; OTTIGLIO; OVADA; OZZANO MONFERRATO; PADERNA; PARETO; PARODI LIGURE; PASTURANA; PECCETTO DI VALENZA; PIETRA MARAZZA; PONTASTURA; PONTI; PONZANO MONFERRATO; PONZONE; POZZOLI; GROPPO; PRASCO; RICALDONE; RIVALTA BORMIDA; ROCCA GRIMALDA; ROSSIGNANO MONFERRATO; SALA MONFERRATO; SAN CRISTOFORO; SAN GIORGIO MONFERRATO; SAN SALVATORE MONFERRATO; SAN SEBASTIANO CURONE; SANT'AGATA FOSSILI; SARDIGLIANO; SAREZZANO; SERRALLINGA DI CREA; SERRAVALLE SCRIVIA; SEZZADIO; SILVANO D'ORSA; SOLOGHELLO; SPIGNO MONFERRATO; SPINETO SCRIVIA; STAZZANO; STREVI; TAGLIOLO MONFERRATO; TASSAROLO; TERRAGGIA; TERZO; TREVILLE; TRUGGIBO; VALENZA; VIGNALE MONFERRATO; VIGNOLE BORBERA; VILLADEATI; VILLAMIROGLIO; VILLAROMAGNANO; VISONI; VOLPEDO; VOLPEGLINO
D	VC C (6)	ALICE CASTELLO; BORGO D'ALE; GATTINARA; LOZZOLO; ROASIO; SERRAVALLE SESA
D	CN M (83)	ACCEGLIO; AISONE; ALTO; ARGENTERA; BAGNASCO; BATTIFOLLO; BELLINO; BERNEZZO; BORGO SAN DALMAZZO; BOVES; BRIGA ALTA; BROSSASCO; CANOSIO; CARPIAUNA; CARIIGNANO; CASTELDEFINO; CASTELMAGNO; CASTELNUOVO DI CEVA; CELLE DI MACRA; CERVASCA; CHIUSA DI PESIO; CRISOLLO; DEMONTE; DRONERO; ELVA; ENTRACQUE; FRABOSA SOPRANA; FRABOSA SOTTANA; FRASSINO; GAJOLA; GARESSIO; ISASCA; LIMONE PIEMONTE; LISO; MACRA; MAMMORA; NELLE; MONOLA; MONASTEROLO CASOTTO; MONTALDO DI MONDOVI; MONTIBALE DI CUNEO; MONTEROSSO GRANA; MONTEZEMOLO; NUCETTO; ONCINO; ORMEA; OSTANA; PAESANA; PAMPARATO; PERLO; PEVERARNO; PIETRAPORZO; PONTECANALE; PRADLEVES; PRAZZO; PRIERO; PRIOLA; RITTANA; ROASCHIA; ROBLANTE; ROBRENTI; ROCCARUNA; ROCCAFORTE MONDOVI; ROCCASPIRIVERA; ROCCAVIONE; ROSSANA; SAMBUCCO; SAMPRETE; SAN DAMIANO MACRA; SANFRONTI; SCAGNELLO; STROPPIO; TORRE MONDOVI; VALDIERI; VALGRANA; VALLOIRATE; VALMALA; VERASCA; VERNANTE; VIGNOLO; VILLAR SAN COSTANZO; VINADIO; VIOLA
D	AL M (13)	ALBERA LIGURE; BOBIO; CABELLA LIGURE; CANTALUPO LIGURE; CARRERA LIGURE; FABBRICA CURONE; FRACONALTO; GRIMASCO; MONGARINO LIGURE; MONTAGUTO; ROCCAFORTE LIGURE; ROCCHETTA LIGURE; VOLTAGGIO

